GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — **ROMA** — GIOVEDI 21 LUGLIO — NUM. **170**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **355** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1888 n. 5504 (serie 3ª) sulle pensioni degli operai borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra;

Visto il Regio decreto 20 luglio 1890 n. 7237 col quale veniva approvato il regolamento che stabilisce le norme per l'ammissione, la carriera, la cessazione dal servizio, la classificazione e le paghe degli operai suddetti;

Visto il regio decreto 1° agosto 1891 n. 574 con cui il § 93 del regolamento precitato veniva abrogato e sostituito da un altro:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regolamento sopracitato per gli operai borghesi, contemplati dalla legge 3 luglio 1888 n. 3504 (serie 3ª) è abrogato e sostituito da quello qui unito, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'annesso regolamento avranno esecuzione dal 1° luglio prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

REGOLAMENTO *per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra.*

Art. 1.

Distinzione degli operai borghesi (1) loro provenienza e quadro organico massimo.

Distinzione degli operai borghesi.

§ 1. Gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della Guerra si distinguono in:

a) operai a matricola;

b) operai a ruolo;

c) operai avventizi.

Operai a matricola ed operai a ruolo.
Loro provenienza.

§ 2. Gli operai a matricola ed a ruolo sono quelli che costituiscono il personale occorrente pei lavori normali.

Gli operai a matricola, a senso della legge 3 luglio 1888 sulle pensioni degli operai, acquistano il diritto di essere collocati a riposo ed in riforma e di ottenere la conseguente pensione, quando vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge stessa.

I servizi prestati a matricola anche se interrotti, sono validi per la pensione.

(1) Con la parola operai s'intendono i capi operai, operai, capi lavoranti, lavoranti (uomini e donne) casermieri e garzoni, quando i medesimi non siano specificati particolarmente, sia che trattisi di operai a matricola, a ruolo od avventizi.

Gli operai a ruolo acquistano tale diritto solo quando sono passati a matricola; ma i servizi prestati a ruolo sono utili per la pensione solo quando si congiungono immediatamente con quelli a matricola, quando cioè non vi sia stata fra gli uni e gli altri alcuna interruzione. Se però un periodo di servizio a ruolo è interrotto da servizio militare e questo sia susseguito immediatamente da altro periodo di servizio a ruolo, cui tenga dietro l'inscrizione a matricola, il primo periodo di servizio a ruolo è anche computabile agli effetti della pensione.

I servizi militari utili ai termini delle rispettive leggi sono computabili per la pensione anche se fra i medesimi e quelli a ruolo ed a matricola da operaio esista una interruzione di qualsiasi durata.

Lo stesso deve intendersi pei servizi civili prestati presso amministrazioni dello Stato, riconosciuti validi dalle rispettive leggi sulle pensioni.

Gli operai a matricola, eccetto quelli di cui al § 11 ed al 1° comma del § 12, provengono da quelli a ruolo a seconda delle norme stabilite dal § 27, ed anche dagli avventizi nel solo caso previsto dal § 31.

Gli operai a ruolo, eccetto quelli di cui al § 11 ed al 1° comma del § 12, sono unicamente scelti fra gli avventizi, che soddisfino alle condizioni stabilite dal § 15.

Quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola.

Il quadro organico massimo degli operai a ruolo ed a matricola è stabilito dalle tabelle A, B, C, D, E, F (nella proporzione di 1/5 per quelli a ruolo e di 4/5 per quelli a matricola) e solo può essere oltrepassato nei casi previsti dai §§ 13, 27, 31 ed ultimo comma del § 123.

La proporzione degli individui a matricola rispetto al quadro organico deve intendersi non già per categoria o classe, ma pel numero complessivo.

Gli operai a ruolo ed a matricola comandati altrove anche permanentemente non devono considerarsi in più della forza stabilita dal quadro organico.

Facoltà del Ministero di variare al 1° luglio d'ogni anno le tabelle A, B, C, D, E, F.

È in facoltà del Ministero di variare, a datare dal 1° del mese di luglio d'ogni anno, il riparto fra le varie direzioni della forza totale di ciascuna tabella, come pure di variare per ogni direzione il riparto in categorie e classi purchè non sia aumentata la forza complessiva totale di ciascuna tabella.

Posti che devono essere affidati esclusivamente al personale a matricola od a ruolo.

Gli individui, che occupano posti di fiducia (portalettere, portinai, ecc.), e specialmente quelli addetti alle polveriere e comandati ai forti devono appartenere al personale a matricola od a ruolo.

I detti incarichi possono però essere affidati anche ad avventizi, purchè i medesimi siano provvisti di pensione a carico dello Stato.

Avventizi.

Gli avventizi sono operai, che si ammettono unicamente per lavori straordinari, gli anni di servizio in qualità di avventizi non sono utili per la pensione, anche quando gli avventizi dopo essere stati inscritti a ruolo passassero a matricola.

Sono pure considerati quali avventizi gli allievi provenienti dalle scuole industriali od istituti tecnici, i quali fossero ammessi in una fonderia al corso speciale di allievi fonditori.

Ripartizione degli avventizi per categoria e classi.

Il numero degli avventizi e la loro ripartizione per categoria e per classi variano in ragione delle esigenze dei lavori e sono proposti dal direttore con apposito specchio Mod. n. 12 (§ 63).

Gli avventizi comandati altrove, anche permanentemente, non devono considerarsi in più della forza stabilita in detto specchio.

Numeri d'ordine d'iscrizione degli operai.

§ 3. I numeri d'ordine d'inscrizione degli operai in tutti i documenti sono scritti in inchiostro nero per gli operai a matricola, in inchiostro nero e sottolineati per quelli a ruolo, ed in inchiostro rosso per gli avventizi.

Art. 2.

Ammissione di avventizi e riammissione di individui a matricola, a ruolo ed avventizi

Facoltà di accettare e licenziare avventizi.

§ 4. Salvo i casi, di cui ai §§ 12 e 13, non si ammettono nuovi operai, che in qualità di avventizi, ancorchè vi sieno vacanze nel personale a ruolo ed a matricola.

Nessun avventizio può essere ammesso se non è cittadino dello Stato (a meno che vi sia speciale autorizzazione del Ministero).

Spetta al direttore l'accettare e l'ammettere al lavoro gli avventizi determinandone la categoria e la classe fino alla concorrenza del numero fissato dal rispettivo riparto numerico, licenziandoli però a misura che cessa il bisogno dell'opera loro.

Nelle ammissioni si deve dare la preferenza ai congedati, specialmente se sottufficiali od operai militari.

Nelle ammissioni si deve dare la preferenza agli aspiranti, che sono stati congedati dal R. esercito (specialmente se sott'ufficiali od operai militari) sempre quando soddisfino alle condizioni prescritte e che per età e costituzione fisica possano prestare l'opera loro in modo non meno utile degli altri concorrenti. Per l'ammissione però ai posti di capo-operaio od operaio, pei quali è necessaria l'esecuzione del lavoro di saggio, o dell'esperimento (§ 8), si dà la preferenza ai congedati solo nel caso, in cui dimostrino avere abilità non inferiore a quella degli altri concorrenti.

Preferenza nelle ammissioni di garzoni.

Nelle ammissioni di garzoni di cui al § 61, si deve dare in massima la preferenza ai figli degli operai, che già fanno parte dello stabilimento e che per abilità e condotta siensi resi benemeriti.

Limite minimo d'età per l'ammissione di operai.

§ 5. L'età minima per l'ammissione è di 18 anni compiuti per gli operai e pei lavoranti (uomini e donne); è di 12 pei garzoni, tenute però presenti le disposizioni della legge 11 febbraio 1886 sul lavoro dei fanciulli e del relativo regolamento 17 settembre 1886.

Documenti prescritti per l'ammissione.

§ 6. I documenti prescritti per l'ammissione sono:

a) Fede di nascita.

b) Certificato di penalità (art. 17 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 6 dicembre 1865 n. 2644 sulla istituzione del casellario giudiziale), avente una data non più di 30 giorni anteriore a quella della presentazione.

c) Foglio di congedo (pei congedati dal servizio militare) solo per constatare i servizi militari prestati. Tale documento deve essere restituito al titolare, e non può tener luogo di alcuno dei documenti a) b).

Sono senz'altro esclusi dall'ammissione gli individui che subirono condanne per reati contemplati nell'art. 3° della legge sul reclutamento, o sieno renitenti o disertori.

In caso di assoluta urgenza si possono accettare avventizi senza la presentazione preventiva dei documenti prescritti, ma con la diffida, che saranno senz'altro licenziati, se non li presenteranno nel tempo strettamente necessario per procurarseli.

Interpellanze da farsi ai postulanti prima di essere accettati.

§ 7. I postulanti prima di essere accettati devono essere interpellati:

1. Se già fecero parte di altra direzione, stabilimento, laboratorio, opificio ex-governativo, e nel caso affermativo se si licenziarono volontariamente e da quanto tempo, oppure se il licenziamento avvenne per punizione, o per essere stati esclusi per la terza volta dall'inscrizione a matricola (§ 12).

2. Se fruiscono d'una pensione a carico dello Stato per servizi sia militari che civili prestati (§ 12).

Visita medica per gl'individui da ammettersi e lavoro di saggio od esperimento.

§ 8. Riconosciuti validi i documenti, di cui al § 6, ed aventi

soddisfacenti risposte alle interpellanze, di cui al § 7, il direttore sottopone a visita medica l'individuo da ammettersi (eccettuate le donne), nello scopo essenziale di constatare le imperfezioni fisiche, che potesse avere, affinchè in seguito l'individuo stesso non possa attribuirle a causa di servizio, gli fa eseguire un lavoro di saggio (se trattasi di ammissione di un capo operaio od operaio) per accertarne l'abilità, ed infine fa compilare secondo n'è il caso, la dichiarazione mod. n. 1, o mod n. 2, a tergo della quale si deve inscrivere il risultato della visita medica.

L'individuo, se ne fa domanda, può essere ammesso ad eseguire lavori di saggio d'arti diverse; il risultato dovrà essere indicato sulla dichiarazione mod. n. 1, e sul registro mod n. 4.

Al lavoro di saggio si deve sostituire un breve esperimento per gli operai dei magazzini centrali, dell'istituto geografico e della farmacia centrale, come pure per gli operai comandati pel servizio del materiale presso i Reggimenti del Genio e pel servizio dei trasporti lagunari, non che per gli operai delle varie Direzioni appartenenti alla specialità disegnatori e chimici.

N. progressivo annuale delle dichiarazioni mod. n. 1 e 2.

§ 9. Le dichiarazioni mod. n. 1 e 2 devono avere rispettivamente un numero progressivo annuale.

Diffidamento agli individui dichiarati ammissibili e loro ammissione.

§. 10. Riconosciuta l'ammissibilità al lavoro dell'individuo, questi deve essere diffidato:

a) che, qualora non sia più necessaria l'opera sua, sarà licenziato per diminuzione di lavoro col preavviso di cui al § 128;

b) che qualora si venga a scoprire aver egli presentato documenti non validi, o fornite indicazioni erronee (§§ 6 e 7), per le quali fosse stato indebitamente ammesso, o essere egli renitente della leva di terra o di mare, o disertore dell'esercito o dell'armata, sarà licenziato senz'altro per punizione (§ 119).

Dato tale diffidamento, il direttore ammette al lavoro l'individuo, ne determina la classe e lo fa inscrivere sul registro degli avventizi mod. n. 3. Se l'individuo ha eseguito il lavoro di saggio o l'esperimento di cui al § 8, gli fa corrispondere pel tempo impiegato nell'esecuzione di detto lavoro od esperimento la metà paga della classe, cui è stato ascritto.

Riammissione di individui a matricola ed a ruolo stati chiamati alle armi per compiervi la ferma.

§ 11. Gli individui a matricola ed a ruolo, che sono chiamati alle armi per compiervi la ferma, cessato il loro servizio militare, (ancorchè non vi sia posto nel quadro organico) sono in seguito a loro domanda riammessi in servizio nella stessa categoria o classe, che avevano, allorchè furono chiamati alle armi, ma solo presso la direzione, cui prima appartenevano, ed alle seguenti condizioni:

a) che prima del servizio militare abbiano servito presso la direzione non meno di due anni, compreso il servizio d'avventizio, e che nel certificato di buona condotta della direzione risultino meritevoli della riammissione (§ 54);

b) che si presentino entro 30 giorni dalla data del congedo;

c) che sul loro foglio di congedo vi sia la dichiarazione di buona condotta per parte del corpo, o vi sia indicato che avendo servito meno di tre mesi non si rilascia dichiarazione relativa alla condotta.

Riammissione di individui a matricola ed a ruolo stati licenziati per diminuzione di lavoro, o per infermità.

§ 12. Gli individui a matricola ed a ruolo, stati licenziati per diminuzione di lavoro o per infermità, possono quando vi sia bisogno di operai essere riammessi in qualunque tempo ed in qualunque direzione, a matricola od a ruolo, se lo permette il rispettivo organico, e se questo è al completo in qualità di avventizi, purchè lo consenta il riparto numerico.

Riammissione di avventizi stati licenziati per chiamata alle armi o per diminuzione di lavoro o per infermità.

Gli avventizi stati licenziati, perchè chiamati alle armi, per qualsiasi motivo, o per diminuzione di lavoro, o per infermità, possono essere riammessi in qualunque tempo ed in qualunque direzione, ma solo se vi sia il bisogno della loro opera.

Riammissione di operai ed ammissione di individui che fruiscono di un assegno vitalizio a carico dello Stato.

Gli operai stati collocati a riposo od in riforma, non possono essere riammessi in servizio, che in casi eccezionalissimi, ed in qualità di avventizi, e previa autorizzazione del Ministero. Le direzioni, nel chiedere tale autorizzazione, devono indicare in modo particolareggiato le ragioni, che rendono necessaria la proposta riammissione.

Non possono neppure essere ammessi coloro che fruiscono di un assegno vitalizio a carico dello Stato. Tuttavia previa autorizzazione ministeriale possono essere assunti in servizio ex militari pensionati, che però non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, per essere impiegati come casermieri, inservienti d'ufficio, portinai, custodi, magazzinieri, guardabatteria e simili.

Riammissione di individui licenziati per propria volontà.

Gli individui licenziati per propria volontà (a matricola, a ruolo ed avventizi), no possono essere riammessi in alcuna direzione, prima che sia trascorso un anno dal loro licenziamento; la loro riammissione poi non può farsi che in qualità di avventizi.

Operai che non possono essere riammessi.

I licenziati per punizione (a matricola, a ruolo ed avventizi) e quelli (a ruolo) licenziati, perchè esclusi per la 3ª volta dall'iscrizione a matricola (§ 58), non possono essere più riammessi in alcuna direzione.

Disposizioni da osservarsi per le riammissioni.

Per le riammissioni indicate in questo articolo si devono osservare tutte le disposizioni stabilite nell'articolo stesso per le ammissioni, colla sola differenza, che non occorre presentare altro documento, che il certificato penale e quello di buona condotta, e per gli individui di cui al 4° comma del presente § anche la fede di nascita.

Inscrizione di riammessi.

I riammessi sono inscritti a nuovo numero di ruolo o registro matricolare in base alle risultanze delle inscrizioni precedenti. Il Ministero rinvia alla direzione, cui appartiene il riammesso, lo stato di servizio pervenutogli a senso del § 39 per l'avvenuto licenziamento.

Art. 3.

Inscrizione a ruolo.

Individui che hanno diritto all'inscrizione a ruolo, anche quando non vi è vacanza nell'organico.

§ 13. Hanno diritto all'inscrizione a ruolo, anche quando non vi sia vacanza nell'organico:

a) gli individui già a ruolo di cui al § 11;

b) i garzoni, quando raggiungono l'età di 18 anni e sono riconosciuti idonei come operai;

c) gli avventizi, che ultimate le scuole tecniche per gli operai d'artiglieria, hanno in ciascun corso riportato il premio;

d) i fonditori, che hanno ultimato con esito favorevole i corsi speciali di allievi fonditori istituiti presso le fonderie governative, qualunque sia la loro provenienza.

Gli individui di cui alle lettere b, c, d, devono soddisfare a tutte le altre condizioni prescritte per l'inscrizione a ruolo (§ 15) e quelli di cui alla lettera a alle condizioni indicate nello stesso § 11.

Vacanze nel ruolo.

§ 14. I posti a ruolo non si devono in massima completare, affinchè siano possibili le iscrizioni, che si rendesse necessario di eseguire per effetto del § precedente.

Quando, tenuto conto dell'eventualità di tali inscrizioni, vi sieno vacanze nel ruolo, il direttore le deve colmare, nel limite del possibile, col personale avventizio.

E' però in facoltà del Ministero di sospendere le inscrizioni a ruolo presso tutte le direzioni o qualcuna di esse senza che gli individui che soddisfano alle condizioni volute per tale inscrizione, possano sollevare reclami a pretese e ciò anche nel caso, in cui tolta la sospensione, i medesimi non possono essere più inscritti a ruolo, per avere oltrepassato il limite d'età.

Condizioni per l'inscrizione a ruolo.

§ 15. Nessun avventizio può essere ammesso a ruolo se dal Consiglio d'amministrazione (§ 19) è giudicato non idoneo per imperfe

zioni fisiche, se non ha un anno di non interrotto servizio, se non vi è vacanza nella categorie, cui appartiene, salvo che egli si trovi nelle condizioni contemplate dal § 13, se non ha la voluta abilità e buona condotta, se già fruisce di una pensione, se è stato riammesso in servizio dopo d'essersi licenziato volontariamente, se infine ha oltrepassato l'età di 30 anni.

Il limite di età per l'ammissione a ruolo può però essere oltrepassato nel caso in cui computando tutti i servizi precedentemente prestati che diano diritto a pensione dell'operaio, tale diritto, a termine di legge, si rende perfetto, prima che sia incominciato il 50° anno di età (1).

Nel passaggio a ruolo non sarà tenuto conto dell'anzianità, ma solo dell'attitudine, abilità e buona condotta.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'abilità, il direttore deve usare la maggiore severità, esigendosi per il passaggio a ruolo, che l'operaio, oltre all'essere abile relativamente alla sua classe, lasci anche presumere di migliorare in modo da poter progredire nella sua specialità.

Nell'ammissione a ruolo si deve anche tener conto della specialità di mestiere.

Sono quindi esclusi dall'inscrizione a ruolo gli individui, che non riunissero i requisiti sovradetti, o che per il mestiere, che esercitano, non potessero trovare posto nel numero ritenuto necessario dalla direzione per la loro specialità, tenuto però conto di quanto è detto nel 2° comma del § 8.

L'inscrizione a ruolo, costituendo essa un non lieve beneficio per gli operai, perchè acquistano maggiore stabilità di posizione ed i loro servizi possono anche, concorrendovi le volute condizioni, procurare loro il diritto alla pensione, si deve fare colla maggiore ponderazione, tenendo conto di tutti i titoli che hanno gli operai, sia assolutamente che in confronto ad altri, per conseguire un tale vantaggio.

Siccome l'iscrizione a ruolo è subordinata alle vacanze esistenti in ogni categoria, così l'anzianità degli avventizi deve servire solo a stabilire il turno d'inscrizione a ruolo fra gli individui di ciascuna categoria che non sono esclusi pei motivi suaccennati; per cui, qualora abbiano luogo vacanze in una classe inferiore, e gli avventizi meritevoli del passaggio a ruolo sieno invece ascritti a classi superiori, la inscrizione dei medesimi si eseguirà solo a condizione, che acconsentano di essere retrocessi alla classe in cui vi è vacanza, di ricevere la minore paga corrispondente alla stessa classe e di seguire per le future promozioni la sorte comune agli individui a ruolo appartenenti alla nuova classe, cui sono assegnati.

Precedenza a parità di condizioni nell'inscrizione a ruolo.

§ 16. A parità di merito si deve dare la precedenza agli individui già a matricola ed a ruolo che sieno stati riammessi in qualità di avventizi (§ 12) quindi agli avventizi congedati dal militare servizio e dopo questi, a quelli che hanno servito nel personale delle guardie di finanza, di città e carcerarie.

Constatazione dell'idoneità fisica.

§ 17. Prima di procedere ad iscrizioni a ruolo, il direttore riunisce il Consiglio d'amministrazione per far constatare in sua presenza l'idoneità fisica dei proposti, indipendentemente dalla visita già passata all'atto dell'ammissione.

L'idoneità fisica è constatata (eccettuate le donne) mediante visita sanitaria e relativa dichiarazione del Consiglio.

Inscrizione nei mod. n. 1 e 2 della dichiarazione del medico.

§ 18. Gli ufficiali sanitari, completano l'apposita dichiarazione contenuta nel mod. n. 1 o 2 descrivendo chiaramente e dettagliatamente tutte le imperfezioni fisiche degli aspiranti, affinchè questi non possano in seguito invocarle, come provenienti dal lavoro, allo scopo di ottenere indebitamente il collocamento a riposo od in riforma. Gli ufficiali sanitari aggiungono inoltre dopo la dichiarazione il loro parere sulla maggiore o minore attitudine dell'individuo ai lavori inerenti alla specialità del suo servizio, specialmente pei lavoranti, i quali possono essere adibiti a lavori faticosi.

Decisione del Consiglio di amministrazione sulla idoneità fisica degli operai.

§ 19. Il Consiglio amministrativo, esaminata la dichiarazione medica, giudica se le imperfezioni siano tali da rendere inabile al lavoro, cui è destinato, l'individuo proposto, e quindi decide, inscrivendo la sua determinazione a seguito della dichiarazione medica.

Tenuta dei Modelli n. 1 e 2.

§ 20. Le dichiarazioni di ammissione al lavoro (mod. n. 1 e n. 2), sono compilate in doppio esemplare a riscontro e tenute riunite a registro presso la sede di ciascun ufficio, registro che si rinnova annualmente. I due esemplari delle dichiarazioni sono tenuti riuniti finchè gli individui che vi sono inscritti non passino a ruolo (§ 24).

Negli uffici distaccati le dichiarazioni sono firmate dal capo dello ufficio ed uno degli esemplari, spiccato dal registro, viene trasmesso alla direzione per essere vistato dal direttore ed unito all'elenco mod. n. 6 (§ 24). Il numero d'inscrizione a ruolo dell'individuo viene fatto subito conoscere all'ufficio dipendente per essere trascritto sul relativo esemplare mod. n. 1 o 2.

Data dei passaggi a ruolo.

§ 21. I passaggi a ruolo, salvo le eccezioni di cui al § 12 e 13, hanno luogo al primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, e sono partecipati con ordine del giorno.

Art. 4
Tenuta del ruolo.

Ruolo mod. n. 4 e rubrica alfabetica mod. n. 5.

§ 22. Presso ogni direzione, stabilimento ecc., è istituito un ruolo conforme al mod. n. 4, sul quale devono inscriversi tutti gli avventizi, che sono ammessi a ruolo.

Nel primo impianto del ruolo l'inscrizione degli individui si fa per ordine di categoria e di classe ed in ciascuna classe per ordine d'anzianità.

Nelle successive inscrizioni tale ordine è osservato solo nel caso in cui debba farsi luogo contemporaneamente al passaggio a ruolo di più individui appartenenti a categorie ed a classi diverse.

Per facilitare le ricerche sarà tenuta una rubrica alfabetica, mod. n. 5.

Il ruolo e la rubrica devono essere formati in duplice esemplare, di cui uno deve essere trasmesso al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Data delle inscrizioni a ruolo.

Le inscrizioni a ruolo devono sempre aver luogo sotto la stessa data, in cui ha luogo il passaggio (§ 21).

Rinnovazione del ruolo.

§ 23. Il ruolo è rinnovato ogni qualvolta è necessario, previa l'autorizzazione del Ministero (Direzione generale leve e truppa) al quale deve esserne tosto trasmesso un esemplare. Nella rinnovazione del ruolo, debbono sempre trascriversi tutte le variazioni avvenute, compresa l'ammissione, e gli individui sono inscritti per ordine di categoria e di classe ed in ciascuna classe per ordine di anzianità.

Il ruolo vecchio deve essere conservato negli archivi della direzione.

Variazioni nel ruolo da comunicarsi al Ministero, ed osservazioni all'elenco delle variazioni.

§ 24. Nella prima quindicina di ogni trimestre sono comunicate al Ministero (Direzione generale leve e truppa) le variazioni desunte dalle colonne 3, 4 e 5 del mod. n. 4, avvenute nel ruolo durante il trimestre ultimo scaduto trasmettendo l'elenco mod. n. 6.

All'elenco trimestrale delle variazioni mod. n. 6 va unito un esemplare dei mod. n. 1 o 2 per gli operai di nuova inscrizione a ruolo.

Le osservazioni al detto elenco delle variazioni sono dal Ministero fatte per mezzo del mod. n. 7.

Quando non vi sieno variazioni da trasmettere si osserva la disposizione di cui al § 49.

(1) Per gli individui già in servizio al 20 luglio 1890 il limite dell'età per l'inscrizione a ruolo è aumentato di un anno.

Art. 5.

Matricola degli operai.

Matricola degli operai.

§ 25. La matricola degli operai è destinata a rappresentare lo stato civile, i connotati personali, il servizio di ciascun operaio dal giorno della sua inscrizione a matricola a quello in cui cessa di far parte della direzione, stabilimento, ecc., nonchè gli altri servizi prestati anteriormente, sia nell'esercito, sia nelle direzioni dipendenti dal Ministero della guerra, sia presso le amministrazioni governative, tutti quei servizi insomma, che sieno comprovati da documenti autentici, anche quando resti dubbio che essi possano costituire titolo agli effetti di pensione, come pure le campagne fatte, le ferite riportate e le onorificenze ottenute.

Individui che hanno diritto all'inscrizione a matricola, anche quando non vi è vacanza nell'organico.

Hanno diritto all'inscrizione a matricola anche quando non vi sia vacanza nell'organico, gli individui già a matricola di cui al § 11 e quelli di cui al § 31, ed al 3° comma del § 27.

Vacanze da tenersi nei posti a matricola.

§ 26. I posti a matricola non si devono in massima completare, affinchè sia possibile l'inscrizione degli individui, di cui al § 11, 31 ed al 3° comma del § 27.

Inscrizione a matricola.

§ 27. Quando, tenuto conto delle inscrizioni probabili di cui al §§ 11 e 31, vi sono vacanze nel personale a matricola, il direttore le deve colmare nel limite del possibile, con individui del personale a ruolo, che contino non meno di due anni di servizio in tale posizione.

Il passaggio a matricola spetta agli operai, che contano maggiore anzianità di ruolo, indipendentemente dalla categoria o classe cui sono ascritti (7° alinea del § 2). L'anzianità però deve essere accompagnata anche dall'abilità e buona condotta, per cui ne sono esclusi quelli, che, durante il tempo passato a ruolo, hanno tenuto cattiva condotta, o che per qualunque motivo non riuniscono più i requisiti di abilità richiesti dal § 15 per le inscrizioni a ruolo.

È in facoltà del Ministero di inscrivere a matricola, anche in eccedenza del numero fissato dal quadro organico, operai a ruolo, nel caso in cui i medesimi, non avendo più l'idoneità fisica per proseguire il lavoro, possono essere in grado di far valere il loro diritto al collocamento a riposo od in riforma, tenuto conto dell'ultimo periodo di servizio a ruolo e dei servizi precedenti computabili agli effetti della pensione.

È in facoltà del Ministero di sospendere le inscrizioni a matricola presso tutte le direzioni o qualcuna di esse senza che gli individui che soddisfino alle condizioni volute per tale inscrizione possano sollevare pretese o reclami.

Data dei passaggi a matricola.

I passaggi a matricola, salvo le eccezioni di cui ai §§ 11, 12, 31 e 3° comma del presente § hanno luogo al primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, e sono partecipati con ordine del giorno.

Esclusione dal passaggio a matricola.

§ 28. L'esclusione d'individui dal passaggio a matricola deve formare oggetto di apposito ordine del giorno, acciocchè gli interessati possano emendarsi a migliorare la loro abilità.

Gli individui esclusi per 3 volte dall'inscrizione a matricola devono essere licenziati, perchè non meritevoli di detta iscrizione (§ 134).

Numero di matricola per gli operai presso uffici distaccati.

§ 29. Per gli operai presso uffici distaccati, il direttore fa conoscere al funzionario, che vi dirige il servizio, il numero, sotto il quale i medesimi vennero inscritti a matricola.

Provvedimenti per gli omessi di leva e pei renitenti.

§ 30 Prima di deliberare l'inscrizione a matricola di un individuo, il direttore deve esigere dall'interessato la prova, che ha concorso alla leva, facendosi presentare il foglio di congedo illimitato o la dichiarazione di riforma, e non venendo presentata tale prova, richiede d'ufficio al sindaco il certificato di esito di leva.

Se dal documento risulta che l'individuo è un renitente od un omesso, se ne sospende l'inscrizione a matricola dandone l'avviso al prefetto o sottoprefetto del circondario di leva.

Se risulta invece che l'individuo è riformato, o mandato rivedibile, od arruolato in 2ª o 3ª categoria, se ne fa oggetto di annotazione sullo stato di servizio.

Se infine risulta che l'individuo ha fatto servizio in 1ª categoria nella leva di terra o di mare, si registra nello stato di servizio (quadro C) il servizio militare prestato.

Inscrizione a matricola dei feriti sul lavoro anche se avventizi.

§ 31. Quando un operaio, inscritto a ruolo, od anche avventizio, per causa diretta ed immediata di servizio (art. 12 del regolamento 24 novembre 1889 e n. 4 dell'atto n. 2 del *Giornale Militare*, 1890, parte 1ª) morisse, o riportasse ferite o lesioni, tali però da renderlo subito od in prosieguo di tempo per sempre inabile al lavoro, il medesimo deve essere messo a matricola (anche in eccedenza al quadro organico, se occorre) sotto la data del giorno stesso in cui avvenne l'infortunio.

Eseguita tale inscrizione, la direzione fa tosto le pratiche per la liquidazione della pensione a favore della vedova o dei figli se trattasi di operaio morto, o pel collocamento a riposo dell'individuo inabilitato al lavoro.

Se invece di operaio o lavorante, si tratta di garzone, allora si osservano le disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 6.

Tenuta della matricola

—

Responsabilità della tenuta della matricola.

§ 32. Il relatore del Consiglio, od il direttore per le amministrazioni, che non hanno Consiglio, è responsabile della regolare tenuta della matricola.

Composizione della matricola.

§ 33. La matricola si compone:

a) di un registro matricolare mod. n 8, nel quale figurano tutti gli individui inscritti a matricola per ordine d'inscrizione;

b) di uno stato di servizio mod. n. 9 per ciascun individuo.

Tenuta del registro matricolare e degli stati di servizio.

§ 34. Sia il registro matricolare, che gli stati di servizio, sono tenuti in doppio originale, di cui uno è conservato dalla direzione, l'altro, corredato dei documenti di cui al § 37, è tenuto presso il Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Per facilitare le ricerche sul registro matricolare, la direzione deve tenere una rubrica alfabetica, mod. n. 5.

Data delle inscrizioni a matricola.

§ 35. Le inscrizioni a matricola devono sempre aver luogo sotto la stessa data, in cui ha luogo il passaggio (§ 27).

Bozze degli stati di servizio.

§ 36. Determinata l'inscrizione a matricola di operai, i loro nomi devono essere cancellati dal ruolo con linea trasversale sul nome, ed inscritti sul registro matricolare mod. 8, dando a ciascuno un numero progressivo di matricola. Quindi sopra fogli mod. 9 si compilano in base ai documenti, di cui al § seguente, le rispettive bozze di stato di servizio (da mandarsi al Ministero per l'approvazione) firmate dall'incaricato della matricola e dal titolare dell'ufficio.

Documenti da unirsi alle bozze degli stati di servizio.

§ 37. Le direzioni, nel trasmettere al Ministero (Direzione generale leve e truppa) le bozze degli stati di servizio, devono, a corredo delle medesime, unire tutti i documenti originali che servirono a compilarli, cioè: la fede di nascita (vidimata dalla curia vescovile o dal sindaco, se rilasciata da parroci), il certificato penale, il certificato dell'esito di leva, o la copia del foglio matricolare pei servizi militari, l'atto di matrimonio per gli ammogliati e tutti quegli altri documenti atti a giustificare servizi civili anteriori.

Il Ministero, trovate regolari le bozze o fattevi le correzioni, che crede necessarie, le ritorna approvate al direttore, il quale fa compilare gli stati di servizio in doppio originale, di cui uno deve essere

conservato presso la direzione, e l'altro trasmesso al Ministero, insieme con le rispettive bozze approvate e coll'indicazione del numero di matricola assegnato.

Copia del verbale da unire per le inscrizioni a matricola pei feriti sul lavoro.

§ 38. Per le inscrizioni a matricola, da effettuarsi in base al § 31, alla bozza di stato di servizio deve essere sempre unita una copia autentica del verbale, di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1889 n. 6568 (serie 3ª).

Partecipazione al Ministero delle variazioni matricolari.

§ 39. Le variazioni che avvengono nella posizione dell'operaio sono volta per volta inscritte sullo stato di servizio a cura dell'incaricato della matricola, con formule chiare e precise e con la data rispettiva.

Tali variazioni sono pure per cura dell'incaricato della matricola inscritte, a misura che avvengono, in un elenco conforme al mod. n. 6 e di questo elenco si deve trasmettere copia corredata dei documenti giustificativi al Ministero (Direzione generale leve e truppa) nella prima quindicina di ogni trimestre, perchè possano trascrivere le variazioni stesse sull'altro originale degli stati di servizio.

In caso di morte o di collocamento a riposo o di licenziamento di un operaio, la variazione deve, appena avvenuta, comunicarsi al Ministero (Direzione generale leve e truppa) con apposito elenco mod. n. 6, al quale devono unirsi i documenti, che la giustificano e lo stato di servizio per essere conservati negli archivi.

Rettifiche od aggiunte a variazioni matricolari.

§ 40. Negli elenchi mod. n. 6 sono inscritte soltanto le variazioni ordinarie trimestrali. Le aggiunte o rettificazioni riguardanti servizi speciali dell'operaio non contemplati nella prima formazione delle bozze, e che devono essere aggiunti a matricola, perchè debitamente giustificati, sono invece inscritte negli elenchi mod. n. 15 da trasmettersi in 2 copie, e coi relativi documenti giustificativi, al Ministero (Direzione generale leve e truppa), delle quali una verrà restituita con la decisione ministeriale.

Documenti per l'inscrizione delle variazioni matricolari sugli stati di servizio.

§ 41. Nessuna variazione può essere inscritta sugli stati di servizio e nessuna rettificazione operata se non sia giustificata da documenti originali annessi, a seconda dei casi, all'elenco mod. n. 6 e n. 15

Detti documenti sono:

per le promozioni, retrocessioni, licenziamenti, riammissioni in servizio, la copia del relativo ordine del giorno;

per le paghe eccezionali, la copia dell'autorizzazione ministeriale autenticata dal direttore;

per i cambiamenti di arte, la dichiarazione mod. n. 2;

per le campagne e le onorificenze, i relativi brevetti o certificati;

per le ferite o infermità incontrate per causa di servizio, copia autentica dei relativi processi verbali del Consiglio amministrativo;

per altri servizi militari e civili, i fogli matricolari, o certificati autentici;

pel matrimonio e per la vedovanza, gli atti relativi;

per i collocati a riposo od a riforma, copia del dispaccio ministeriale, che comunica il relativo provvedimento.

Restituzione dei documenti.

§ 42. Detti documenti non sono in massima restituiti all'interessato, salvo i casi di liquidazione di pensione o di impossibilità comprovata dell'interessato di procurarsene un'altra copia.

Sono però sempre restituiti i fogli di congedo e dei brevetti delle campagne.

Custodia degli stati di servizio.

§ 43. Gli stati di servizio originali sono conservati presso le direzioni in apposite cartelle, secondo l'ordine dei numeri di matricola.

Comunicazioni relative agli stati di servizio.

§ 44. Lo stato di servizio segue sempre il titolare nei suoi trasferimenti e non può mai per qualsiasi motivo essere distolto dall'ufficio incaricato della sua custodia, dovendo ogni comunicazione essere fatta o per mezzo di copie, od esaminando l'originale in presenza dell'impiegato che lo custodisce.

Osservazioni all'elenco variazioni.

§ 45. Occorrendo osservazioni all'elenco delle variazioni, il Ministero le comunica alle direzioni mediante fogli di verificazione conformi al mod. n. 7 e se si tratta di correggere qualche variazione, le direzioni, a comprova di averle eseguite sullo stato di servizio, devono restituire il foglio stesso con la dicitura « eseguita la correzione ».

Quaderno della corrispondenza mediante fogli di verificazione.

§ 46. Le direzioni devono tenere un apposito quaderno per trascrivervi la corrispondenza avuta col Ministero mediante fogli di verificazione.

Correzioni nel registro matricolare e nello stato di servizio.

§ 47. Non sono ammesse raschiature nel registro matricolare e nello stato di servizio. Le cancellature sono ammesse purchè permettano di leggere chiaramente le parole ed i numeri cancellati. Nessuna modificazione o correzione può esservi eseguita se non è preventivamente autorizzata dal Ministero.

Ricompilazione dello stato di servizio.

§ 48. Quando per correzioni od aggiunte troppo numerose, o per altro motivo, si rende poco leggibile uno stato di servizio mod. n. 9. questo può essere rifatto, ma occorre averne l'autorizzazione dal Ministero (Direzione generale leve e truppa), indicandone i motivi.

Lo stato di servizio rifatto con autorizzazione del Ministero, conserva lo stesso numero di matricola, che aveva quello antico, il quale deve essere distrutto a cura e sotto la responsabilità di chi è incaricato della tenuta della matricola.

Caso in cui non vi sieno variazioni da comunicare.

§ 49. Ove in un trimestre non vi fossero variazioni da comunicare al Ministero, non è necessario mandare un elenco negativo; ma in principio dell'elenco del trimestre successivo si deve scrivere: « Non vi furono variazioni nel trimestre. ... ».

Art. 7.

Rilascio di estratti matricolari o di ruolo o di certificati diversi

Rilascio di copie dello stato di servizio o di certificati agli operai.

§ 50. Le direzioni, se lo credono conveniente, possono rilasciare copie complete dello stato di servizio, o anche certificati relativi a servizi del personale inscritto, sia a ruolo, che a matricola. Per gli operai a matricola i certificati si devono limitare ai servizi inscritti alla parte B dello stato di servizio mod. n. 9.

Le copie dello stato di servizio devono essere firmate dall'incaricato della matricola, che risponde direttamente della esattezza della copia, e dal direttore.

I certificati di servizi da redigersi a mano, sono firmati dal direttore, il quale deve assicurarsi dell'esattezza della dichiarazione.

Certificati ai macchinisti e fuochisti.

§ 51. Ai macchinisti o fuochisti, che ne facciano domanda, devono essere rilasciati i certificati previsti dal § 40 del regolamento 3 aprile 1890 relativo alle caldaie a vapore, avvertendo, che in detti documenti deve essere indicata esclusivamente la durata del servizio prestato nelle qualità sovradette, senza far cenno della minore o maggiore abilità degli individui, o far encomi di sorta.

Rilascio di copie di stato di servizio ad autorità, a vedove e di certificati ad operai non più in servizio.

§ 52. Copie di stato di servizio possono pure essere rilasciate in seguito a richieste di ufficio alle autorità militari, giudiziarie, o politiche, compresi i sindaci, o alle altre amministrazioni pubbliche, come sarebbero le società ferroviarie e simili, sempre quando il direttore, in base al motivo indicato dal richiedente, creda di acconsentire alla domanda, o sia autorizzato dal Ministero.

Alle vedove, agli orfani ed ai congiunti degli operai devono essere rilasciate, ove le richiedano, le copie degli stati di servizio che possono loro abbisognare per unirle alla domanda di pensione.

Per le copie di stato di servizio di operai che cessarono definitiva-

mente dal servizio pei motivi di cui al § 39, le domande in carta da bollo da lire 1 devono essere rivolte dagli interessati al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Rilascio di dichiarazioni relative ad azioni od alla condotta di persone impiegate nella direzione.

§ 53. Nessuno, all'infuori del direttore, o di chi ne fa le veci, può rilasciare dichiarazioni relative ad azioni od alla condotta di persone addette alla direzione.

Certificato di buona condotta mod. n. 10 ed attestati di servizio mod. n. 11.

§ 54. In occasione del licenziamento di un operaio, e qualora questi lo richieda e ne sia meritevole, il direttore rilascia il certificato di buona condotta mod. n. 10, nel quale debbonsi chiaramente indicare i motivi per cui l'individuo è licenziato.

Per gli individui a ruolo ed a matricola che sono licenziati per essere chiamati alle armi per compiervi la ferma, il direttore deve sul detto certificato dichiarare, se sono o no meritevoli di essere riammessi, dopo che abbiano ultimata la ferma.

All'operaio stato licenziato per punizione, o per assenza ingiustificata maggiore di 8 giorni, o per condanna subita durante il servizio, o per essere stato per 3 volte escluso per cattiva condotta dall'inscrizione a matricola, non spetta il certificato mod. n. 10, ma gli può essere rilasciato, ove ne faccia richiesta, l'attestato di servizio conforme al mod. n. 11.

I modelli nn. 10 e 11 devono essere scritti in carta da bollo da centesimi 50, oppure, se rilasciati su carta non filigranata devono essere sottoposti al bollo di 1 lira prima della firma. Se l'operaio, cu è rilasciato l'uno o l'altro dei suddetti documenti, risulta indigente possono gli stessi documenti essere rilasciati con esenzione della tassa di bollo, indicando sui certificati stessi, che si rilasciano in carta libera per indigenza del richiedente.

Art. 8.

Classificazione e riparto degli operai borghesi

—

Categorie e classi di operai.

§ 55. Gli operai si suddividono nelle seguenti categorie:

Capi-operai,
Operai,
Capi-lavoranti,
Lavoranti (uomini e donne),
Casermieri,
Garzoni.

Nella categoria dei lavoranti sono compresi sia i lovoranti ad ore che quelli a giornata.

Tutti gli individui di ciascuna categoria sono suddivisi in classi come risulta dal riparto numerico Mod. n. 12 per gli avventizi e dalle tabelle *A, B, C, D, E, F*, per gli operai a ruolo ed a matricola, avuto riguardo per questi ultimi a quanto è stabilito nell'alinea 7 del § 2.

Requisiti pei capi operai.

§ 56. I capi operai sono scelti fra gli operai di distinta abilità e dotati inoltre di sufficiente coltura letteraria, che sieno capaci di tenere la contabilità di un laboratorio e che negli stabilimenti ove occorra, abbiano altresì conoscenza dei principî di disegno in modo di comprenderlo e farlo eseguire. I detti individui inoltre devono avere la necessaria autorevolezza e condotta per ispirare fiducia e rispetto ai loro dipendenti.

Pei magazzini centrali è sufficiente che i capi-operai sappiano leggere e scrivere, sieno in grado di tenere i memoriali di cui al § 80, abbiano buona condotta e la necessaria pratica del servizio per infondere fiducia e rispetto ai propri dipendenti e saperli guidare.

Requisiti pei capi-lavoranti.

§ 57. I capi-lavoranti devono sapere leggere e scrivere, essere capaci di tenere la contabilità della squadra, cui possono essere preposti, e del relativo deposito di attrezzi, essere autorevoli ed avere buona condotta.

Operai.

§ 58. Nel novero degli operai sono compresi soltanto coloro i quali, possedendo un mestiere od arte speciali, hanno eseguito il lavoro di saggio od esperimento prescritto dal § 8.

Capi-lavoranti e lavoranti.

§ 59. Nei capi-lavoranti e lavoranti si comprendono gli individui addetti alla sorveglianza ed esecuzione di movimenti di materiali, alla manutenzione dei magazzini e di altri locali, ai lavori di fatica ed a quegli altri che non richiedono le conoscenza di un'arte o mestiere.

Capi lavoranti e lavoranti a giornata.

§ 60. I capi-lavoranti ed i lavoranti addetti ai servizi dei magazzini, alla pulizia dei locali e del macchinario od alle funzioni di portinai, inservienti di ufficio, gondolieri, barcaiuoli e casermieri, quelli addetti ai lavori di scritturazione (§ 65) e gli operai dei magazzini centrali, dell'istituto geografico e della farmacia centrale militare sono esclusivamente pagati a giornata, come è detto al § 88.

Le direzioni d'artiglieria trasmettono nella 1ª quindicina di giugno al Ministero una nota nominativa in semplice copia dei lavoranti e capi-lavoranti a giornata, compresi gli avventizi, coll'indicazione delle attribuzioni loro affidate, fatta però eccezione pei lavoranti addetti alle scritturazioni, pei quali si trasmette una nota a parte come è indicato al § 66.

Numero dei garzoni che si possono ammettere.

§ 61. Sotto la denominazione di garzoni s'intendono i giovani dell'età di 12 a 18 anni ammessi a lavorare nelle officine. I medesimi possono essere ammessi solo presso le direzioni di stabilimento, la direzione territoriale d'artiglieria di Roma e l'istituto geografico militare ed unicamente in qualità di avventizi e perciò sono compresi nel riparto numerico Mod. n. 12. Il loro numero non deve mai superare il 10 per cento del numero totale degli individui a ruolo ed a matricola fissato dal quadro organico, fatta eccezione per detto istituto pel quale il limite è del 16 per cento. Scopo dell'ammissione di detti garzoni deve essere quello di preparare un conveniente numero di individui pratici nelle speciali lavorazioni.

Garzoni che hanno raggiunto l'età di 18 anni.

§ 62. Il garzone, che ha raggiunto l'età di 18 anni, deve essere sottoposto all'esecuzione del lavoro di saggio od esperimento di cui al § 8. Se è riconosciuto idoneo come operaio viene inscritto a ruolo (§ 13) e promosso ad operaio ancorchè non vi sia posto nel quadro organico; se invece non è riconosciuto idoneo deve essere senz'altro licenziato per imperizia (§ 132).

Riparto numerico mod. n. 12 per gli avventizi.

§ 63. Il riparto numerico mod. n. 12 per gli avventizi viene trasmesso annualmente entro la 1ª metà del mese di giugno in triplice esemplare, avvertendo d'indicarvi pure (in inchiostro rosso) l'effettivo di avventizi per categoria e classe che la direzione ha il 1° di detto mese. Una copia è dal Ministero restituita alla direzione ed un'altra copia è trasmessa all'ufficio di revisione.

Varianti al riparto numerico mod. n. 12 per gli avventizi.

§ 64. Quando le esigenze del servizio richiedono nel corso dell'esercizio delle varianti al riparto numerico mod. n. 12, il direttore trasmette altro riparto numerico, pure in triplice esemplare, indicando i motivi delle varianti, ed in inchiostro rosso l'effettivo in avventizi, per categoria e classe, al 1° del mese.

In caso di lavori da eseguirsi d'urgenza negli stabilimenti d'artiglieria e genio i direttori possono ammettere al lavoro il numero di avventizi riconosciuto indispensabile per la pronta esecuzione dei lavori stessi, ma devono giustificare senza ritardo la determinazione presa e trasmettere al Ministero il nuovo riparto numerico.

Destinazione di individui a lavori di scritturazione.

§ 65. Per coadiuvare i capi uffici ed i capi-laboratori nei lavori di scritturazione, che sono loro propri, è fatta facoltà al direttore di valersi dell'opera di alcuni lavoranti e capi-lavoranti (previa autorizzazione ministeriale).

Il loro numero deve essere limitato allo stretto indispensabile.

Nessun capo-operaio, operaio o garzone può essere destinato a lavori di scritturazione, salvo casi eccezionalissimi da segnalarsi volta per volta al Ministero per ottenerne l'approvazione.

Nota nominativa degli individui addetti ai lavori di scritturazione da trasmettersi annualmente al Ministero per l'approvazione.

§ 66. Nella 1ª quindicina di giugno deve essere quindi trasmessa al Ministero per l'approvazione la nota nominativa in duplice copia dei lavoranti e capi lavoranti da impiegarsi nei lavori di scritturazione (compresi gli avventizi):

a) presso l'Ufficio tecnico;

b) id. id. contabile;

c) id. le officine, laboratori, magazzini, ecc.;

d) id. i comandi locali;

avvertendo d'indicare le attribuzioni a ciascuno di essi affidate.

In detta nota vi deve essere apposita colonna per le osservazioni e decisioni del Ministero.

Per le Direzioni del genio tiene le veci di detta nota l'elenco nominativo che viene annesso alla relazione per la ripartizione dell'assegno annuale che viene loro fatto.

Art. 9.

Orario.

Determinazione dell'orario.

§ 67. Deve essere stabilito un orario di lavoro da determinarsi dal direttore, e per le direzioni di artiglieria da approvarsi dal rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza, e per la direzione delle officine del genio dal comandante territoriale del genio di Piacenza.

Copia autentica dell'orario deve essere tenuta costantemente affissa nell'atrio d'entrata alle officine, od in altra località scelta dal direttore a facile portata degli operai, perchè ne possano prendere conoscenza.

Riposo degli operai.

§ 68. Quando l'orario è continuo per l'intera giornata, il direttore può concedere agli operai giornalmente un breve riposo non maggiore di 30 minuti, da computarsi nelle ore di lavoro e che può servire anche per la refezione.

Orario normale di lavoro.

§ 69. L'orario diurno normale di lavoro è il seguente:

Gennaio	ore	9
Febbraio	»	9
Marzo	»	10
Aprile	»	10
Maggio	»	11
Giugno	»	11
Luglio	»	11
Agosto	»	10
Settembre	»	10
Ottobre	»	10
Novembre	»	9
Dicembre	»	9.

È però fatta eccezione:

a) per gli operai della farmacia centrale militare, per gli operai disegnatori e chimici, pel personale speciale del laboratorio fotolitografico, pei capi-lavoranti e lavoranti addetti ai lavori di scritturazione, per i quali l'orario è fissato in ore 8;

b) per gli operai dell'Istituto geografico militare pei quali invece è il seguente:

Novembre, Dicembre, Gennaio	ore	7.30
Febbraio, Marzo, Settembre, Ottobre	»	8.30
Aprile, Maggio e Giugno	»	9.30
Luglio, Agosto	»	9

c) per gli operai dei magazzini centrali, pei quali il massimo dell'orario di lavoro è di 10 ore nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e di 9 ore negli altri mesi;

d) per gli operai di alcune specialità, come macchinisti, fuochisti, operai addetti ai forni fusori ecc. pei quali è fissato dal direttore l'orario speciale.

Chiusura in massima dei laboratori nei giorni festivi.

§ 70. Nei giorni festivi i laboratori debbono in massima rimanere chiusi.

Orario nei giorni feriali in cui ricorrano i genetliaci delle L. L. M. M. e la festa di Santa Barbara.

§ 71. Nei giorni feriali in cui ricorressero i genetliaci delle Loro Maestà, deve osservarsi l'orario in vigore pei giorni di lavoro.

Devesi osservare tale orario pure nel giorno feriale in cui ricorresse la festa di Santa Barbara per gli operai addetti alle direzioni d'artiglieria e genio, o la festa di S. Martino per gli altri operai.

Varianti all'orario normale che può fare il direttore.

§ 72. È poi in facoltà del direttore, quando le esigenze del servizio lo richiedono:

a) di aumentare o diminuire il limite stabilito dell'orario, per non più di quindici giorni quando si tratta di qualche specialità di operai, e per non più di cinque giorni quando si tratta di tutti gli operai;

b) di tener chiuso per non più di due giorni per mese alcuno o tutti i laboratori;

c) di far lavorare nei giorni festivi, tutti o parte degli operai.

Nel caso di cui alla lettera c) le direzioni d'artiglieria ne informano il comandante d'artiglieria da fortezza, quando il numero degli operai al lavoro supera il 50 per cento.

Varianti all'orario per le quali occorre la superiore autorizzazione.

§ 73. Occorre invece l'autorizzazione del Ministero:

a) per aumentare o diminuire il limite stabilito dell'orario per un periodo di tempo maggiore di quello indicato alla lettera *a)* del § precedente;

b) per tenere chiusi per più di due giorni per mese alcuno o tutti i laboratori. Tale autorizzazione per le direzioni d'artiglieria e del genio deve essere chiesta per mezzo del rispettivo comandante d'artiglieria da fortezza o comandante territoriale del genio, il quale esprime il proprio parere.

Art. 10.

Ingresso ed uscita degli operai dal lavoro.

Ingresso degli operai.

§ 74. All'ora fissata per l'ingresso degli operai ed al segnale stabilito dal direttore, gli operai alla presenza del personale comandato per tale servizio entrano nello stabilimento osservando le prescrizioni, che ciascun direttore deve stabilire in base alle esigenze di servizio. Per verificare la presenza degli operai al lavoro si può adottare il sistema delle medaglie o quell'altro, che il direttore crede più adatto.

Operai in ritardo.

§ 75. Gli operai, che si presentano dopo l'ora fissata, ma con poco ritardo, sono ammessi al lavoro, però deve esser loro inflitta la multa non minore dell'ammontare della paga di un'ora.

Gli operai che si presentano dopo un'ora da che è cominciato l'orario e così pure quelli alterati dal vino o da liquori, ancorchè si presentino in tempo; non devono essere ammessi al lavoro nella direzione, che alla ripresa del lavoro, cioè dopo il riposo quando l'orario è continuato od al secondo ingresso quando l'orario è diviso.

I detti operai oltre al perdere la paga per le ore di assenza, devono essere multati dal direttore, o puniti anche più severamente, a seconda dei casi.

Uscita degli operai.

§ 76. Cinque minuti prima dell'ora fissata per l'uscita tutto il personale comandato per tale servizio si deve trovare alla porta d'ingresso, ed al segnale stabilito gli operai escono dallo stabilimento in buon ordine, osservando le prescrizioni che ciascun direttore deve stabilire in base alle esigenze del servizio.

Visita degli operai.

§ 77. Ad ogni uscita degli operai se ne devono visitare alcuni, per accertarsi che non sieno esportati fraudolentemente oggetti qualsiansi.

Secondo le prescrizioni stabilite dal direttore, l'ufficiale od impiegato, che assiste all'uscita, indica al portinaio di servizio gli operai da visitarsi.

La visita deve aver luogo in apposita stanza alla presenza di detto ufficiale od impiegato, e deve essere passata coi dovuti riguardi.

Il numero degli operai da visitarsi non deve essere minore del 2 per cento.

Ciascun operaio deve obbedire alla ingiunzioni che il portinaio può essere in obbligo di fargli per adempiere il suo dovere, nè deve offendersi od opporsi, se da esso è visitato accuratamente.

Le direzioni prescrivono le norme per la visita degli operai anche nel caso in cui i medesimi escano isolati durante l'orario di lavoro.

Visita delle lavoranti donne.

§ 78. Le lavoranti donne sono pure sottoposte a visita, ma per mezzo di una donna delegata dal direttore ed in luogo appartato.

Art. 11.

Doveri degli operai e loro reclami.

—

Doveri dei capi operai e dei capi lavoranti.

§ 79. I capi operai e capi lavoranti debbono rispetto ed obbedienza agli ufficiali, ed agli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni.

Incarichi dei capi operai e capi lavoranti.

§ 80. I capi operai e capi lavoranti in massima non eseguiscono lavori manuali, ma sorvegliano gli operai e lavoranti della rispettiva squadra ed invigilano specialmente alla stretta osservanza delle norme disciplinari stabilite dal direttore, ed in caso di contravvenzione alle medesime ne ragguagliano il loro superiore immediato.

Ai capi operai incombe inoltre il dovere della regolare tenuta dei registri riguardanti l'impiego delle materie prime e della mano d'opera nei lavori affidati ai loro laboratori.

I capi operai dei magazzini centrali non tengono registri, ma solo i memoriali, dei quali vengono incaricati.

Doveri degli operai lavoranti e garzoni.

§ 81. Gli operai, lavoranti e garzoni adibiti ai lavori delle officine e dei laboratori, debbono rispetto ed obbedienza agli ufficiali ed impiegati, nonchè ai capi operai e capi lavoranti, od a chi ne fa le veci per incarico regolare avuto dal direttore. Non si devono occupare in lavori non ordinati. Non si devono allontanare dal lavoro senza il permesso del rispettivo capo squadra, e, quando l'assenza non sia momentanea, devono chiedere per via gerarchica la licenza all'ufficiale incaricato.

Materiali di cui sono mallevadori gli operai.

§ 82. Gl operai sono sempre mallevadori degli strumenti, delle macchine e materie prime, e di tutti gli oggetti che loro sono consegnati, e non devono servirsi per uso proprio di robe della direzione.

Infrazioni degli operai.

§ 83. Le infrazioni per parte degli operai alle regole disciplinari e le negligenze nell'adempimento dei loro doveri sono punite nei modi indicati all'art. 16°, salvo il caso in cui la mancanza, costituendo reato, sia punibile a termine di legge.

Surrogazione dei capi lavoranti e capi operai.

§ 84. I capi operai e capi lavoranti in caso di assenza e di impedimento sono surrogati da capi operai od operai e da lavoranti destinati precedentemente dal direttore con apposito ordine del giorno, nel quale, trattandosi di operai e di lavoranti, sarà indicato, se, esercitando la funzione di capi operai e di capi lavoranti, devono o no attendere ai loro lavori.

Reclami degli operai.

§ 85 L'operaio che si crede leso nei suoi diritti può fare i suoi reclami anche contro un superiore, indirizzandoli per via gerarchica a quello superiore, cui, secondo la natura ed importanza della cosa, spetta di decidere.

Il reclamo deve però sempre essere fatto in modi e termini rispettosi.

Sono assolutamente vietati i reclami collettivi.

Il reclamante che non resta appagato della decisione del superiore, al quale si è indirizzato, può chiedere che il suo ricorso passi ad un altro superiore più elevato in grado e ciò successivamente fino al comandante d'artiglieria da fortezza per gli operai d'artiglieria ed al comandante territoriale per quelli del genio.

Se poi il ricorrente non si appaga neppure della decisione del detto comandante, il reclamo deve essere trasmesso al Ministero, la cui decisione sarà definitiva.

Per le direzioni (all'infuori di quelle d'artiglieria e genio) i reclami degli operai che non possono essere soddisfatti dal direttore dello stabilimento, devono essere sempre rivolti al Ministero.

Il direttore li accompagna col suo parere.

Durante le ispezioni tecniche ed amministrative alle direzioni, gli operai possono chiedere, senza indicare i motivi, di essere ricevuti dall'ispettore per presentare i reclami.

Il superiore, che riceve nel modo stabilito una istanza contenente reclamo, perchè sia trasmessa, ha stretto obbligo di darvi corso.

Reclami presentati per via gerarchica
e reclami infondati.

§ 86. I reclami infondati e quelli non presentati per via gerarchica e nella debita forma sono respinti ed il ricorrente, se del caso, è punito.

Solo nel caso di cui al penultimo comma del § precedente sono ammessi i reclami non presentati per via gerarchica.

Art. 12.

Paghe degli operai, gratificazioni e competenze a quelli comandati e trasferiti

—

Diversi sistemi di paghe.

§ 87. Le paghe, a seconda del sistema di lavorazioni seguito dagli operai, si distinguono in paghe:

a) a cottimo;

b) ad ore;

c) a giornata, dette anche ad economia.

La paga di lavoro a giornata è computata in base all'orario medio di lavoro di 10 ore al giorno.

Sistema di paghe da preferirsi e compenso agli operai a cottimo rimasti inoperosi per cause da essi indipendenti.

§ 88. Si deve preferire il sistema a cottimo a quello ad ore e limitare quello a giornata agli individui addetti ai servizi di cui al § 60, come pure ai piloti, macchinisti e fuochisti, che prestano servizio sui rimorchiatori della brigata lagunare (capi operai ed operai).

Quando per guasti a macchine, per circostanze impreviste, per variazioni nel lavoro, o per altre cause indipendenti dagli operai, si è costretti a sospendere temporaneamente il lavoro, gli operai a cottimo sono impiegati in pulizia, od in altri lavori e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il caso in cui la sospensione dal loro lavoro a cottimo duri più di tre ore. In quest'ultimo caso sono loro bonificate le ore, che hanno lavorato ad economia in più delle prime tre.

Se tutti gli operai, o parte di essi per motivi accennati nell'alinea precedente non possono essere impiegati, si considerano come in licenza senza dar luogo a compenso alcuno.

Iscrizione degli operai a cottimo come se fossero ad economia.

§ 89. Gli operai, che lavorono a cottimo, continuano a essere inscritti alla loro categoria e classe, come se fossero ad economia. A tale classe deve essere ragguagliato il trattamento che è loro accordato in caso di malattia o di infortunio (Art. 13).

Paghe per gli operai di artiglieria e genio
e per l'opificio arredi militari.

§ 90. Le paghe ad ore ed a giornata pei lavoranti e gli operai delle direzioni d'artiglieria e genio e dell'opificio di arredi militari sono determinate dalla tabella A, annessa al presente regolamento.

Le paghe pei lavori a cottimo sono stabilite da tariffe approvate per ogni lavoro dal Ministero della guerra, o dall'autorità da esso delegata.

Paghe a giornata per gli operai dei magazzini centrali,
dell'Istituto geografico e della farmacia centrale.

§ 91. Le paghe a giornata per gli operai dei magazzini centrali sono determinate dal R. decreto 25 luglio 1890 n. 5569 serie 2ª e

per gli operai dell'istituto geografico e della farmacia centrale rispettivamente dalle annesse tabelle D e F.

Diritto alla paga nei giorni festivi per i lavoranti a giornata.

§ 92. Gli individui pagati a giornata hanno diritto nei giorni festivi alla paga, anche se in detti giorni non si reputa conveniente di comandarli al lavoro, salvo i casi contemplati all'art. 13.

Calcolo della paga annua per gli effetti della pensione.

§ 93. Sebbene gli individui a giornata possano percepire la paga per tutti i giorni dell'anno, pure per gli effetti della pensione la loro paga annua si calcola solo per 300 giorni di lavoro, come per gli operai pagati a cottimo e ad ore.

Gratificazione agli operai nei giorni in cui ricorrono i genetliaci delle LL. MM.

§ 94. Nei giorni, in cui ricorrono i genetliaci delle LL. MM. è corrisposto agli operai, sia ad economia che a cottimo, ed giornata, ancorchè assenti per ragioni di servizio, o per malattia già prima constatata, la seguente gratificazione, anche quando i genetliaci cadano in giorni di domenica o altrimenti festivi per regolamento.

Capi operai lire 2,50,
Operai e capi lavoranti lire 1,50,
Lavoranti (uomini) lire 1,00,
Lavoranti donne e garzoni lire 0,50.

Paga agli individui che frequentano le scuole tecniche.

§ 95. Gli individui, che frequentano le scuole tecniche nelle ore di lavoro, sono da considersi come presenti al lavoro stesso quindi, se ad economia, conservano la paga, e se a cottimo sono compensati con tante ore di bonificazione quante sono le ore di durata della scuola.

Per le lezioni, che hanno luogo nelle ore non di lavoro, non compete paga alcuna agli allievi se ad economia, nè bonificazione se a cottimo.

Paghe eccezionali.

§ 96. Possono essere accordate, dietro autorizzazione ministeriale paghe eccezionali per compensare individui riconosciuti di eccezionale abilità, o meritevoli di riguardo, sia per lunghi e buoni servizi, che per la specialità degli incaricati loro affidati.

Tale concessione deve essere domandata nella prima quindicina del mese di giugno o dicembre mediante trasmissione di apposito specchio in duplice copia da cui risulti per ciascun individuo il grado di abilità, e di buona condotta, gli anni di servizio, il tempo da cui gode l'ultima paga, l'incarico speciale affidatogli e le altre circostanze, che valgono meglio a dimostrare, che l'individuo è meritevole della paga eccezionale cui è proposto.

In detto specchio vi deve essere apposita colonna per le osservazioni e decisioni del Ministero.

Le concessioni di paghe eccezionali devono essere rinnovate ogni semestre; e la proposta di rinnovazione deve essere compresa sullo stesso specchio di cui al comma precedente.

La paga eccezionale non è accordata in ciascuna categoria che per la 1ª classe, fatta eccezione per gli individui a giornata, pei quali può essere accordata in ciascuna classe.

Nelle carte contabili: sotto, od accanto alla indicazione della qualità e classe degli individui cui sono assegnate paghe eccezionali, si deve porre una E.

Possono pure essere proposte diminuzioni di paghe eccezionali, quando non sussistano più i motivi, per cui erano state autorizzate. Tali proposte in massima, sono fatte nell 1ª quindicina di giugno e di dicembre, servendosi dello stesso specchio di cui al 2° comma del presente §: possono per altro essere inoltrate anche in qualunque trimestre per avere effetto a datare dal 1° giorno del trimestre successivo.

Le paghe degli operai non sono sequestrabili.

§ 97. Alle paghe degli operai sono applicabili le disposizioni delle leggi 14 aprile e 17 giugno 1864 nn. 1731, 1807.

Dette paghe non possono quindi cedersi o sequestrarsi salvo, i casi previsti dalle citate leggi.

Competenze agli operai comandati nell'interno del Regno.

§ 98. Gli operai comandati permanentemente, o temporaneamente, per qualsiasi causa presso altra direzione, od anche presso un reggimento cessano di percepire la paga dalla direzione, cui sono effettivi, e sono invece dal giorno successivo all'arrivo pagati ed amministrati dalla direzione o reggimento presso cui sono comandati, come se vi appartenessero effettivamente, in base allo specchio Mod. n. 13 (§ 125) (1).

La paga giornaliera è computata in base all'orario in vigore nelle direzioni presso cui sono comandati, a differenza però degli operai comandati presso i reggimenti e di quelli che si trovano in servizio isolato, che devono percepire la paga in base all'orario medio di 10 ore al giorno.

Gli operai comandati, hanno diritto durante il viaggio:

a) Ad un soprassoldo giornaliero di lire 3, se capi operai, di lire 2,50 se operai o capi lavoranti, di lire 2 se lavoranti uomini e lire 1,50 se lavoranti donne o garzoni;

b) Ai mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie ed in mare, o sui trams a vapore;

c) Ad una indennità di viaggio di centesimi 10 per chilometro se viaggiano per le vie ordinarie;

d) Alla paga di lavoro esclusi i giorni festivi tranne pei lavoranti a giornata.

Gli operai comandati temporaneamente hanno diritto durante il soggiorno:

a) Ad un soprassoldo giornaliero, da corrispondersi anche pei giorni festivi, di lire 1,50 se capi operai, di lire 1,25 se operai o capi lavoranti e di lire 1 se lavoranti (uomini e donne) o garzoni.

Tale soprassoldo però non compete agli operai comandati ad altra direzione per frequentare le scuole tecniche, salvo il caso in cui, essendo ammessi al corso complementare, devono compiere il viaggio d'istruzione.

B) Alla paga di lavoro compresi i giorni festivi per gli individui non a giornata, ma limitatamente al numero di ore di lavoro eseguito.

Gli operai, che debbono attendere a lavori fuori della propria direzione, non hanno diritto ad alcun soprassoldo, salvo l'autorizzazione del Ministero in casi speciali.

Se però per recarsi sul luogo di lavoro vi ha ferrovia o tram, sarà rimborsato ai medesimi il prezzo del biglietto di 3ª classe per l'andata e pel ritorno.

Il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno è calcolato come lavoro.

Competenze agli allievi del corso complementare alle scuole tecniche.

Gli allievi del corso complementare alle scuole tecniche degli operai, quando visitano gli stabilimenti governativi e privati, sono considerati come operai comandati e quindi hanno diritto alle competenze fissate per questi.

Competenze agli operai comandati all'estero.

Gli operai comandati in missione all'estero hanno diritto, per tutta la durata della missione, alla paga di lavoro, compresi i giorni festivi, computata come al § 87, ed all'indennità giornaliera di lire 8,00 se capi operai e di lire 5,00 se operai, lavoranti o garzoni. Hanno pure diritto ai mezzi di trasporto in 3ª classe sulle ferrovie e sul mare.

Competenze agli operai trasferti.

Gli operai trasferti, se hanno cambio di residenza, hanno diritto durante il viaggio alle stesse competenze, stabilite per gli operai comandati.

Se un operaio è trasferito per cause di servizio e la sua famiglia si trasferisce pure alla nuova residenza, la direzione gli deve rimborsare per la famiglia:

1° il prezzo pel viaggio in 3ª classe sulle ferrovie, in mare, e sui trams;

2° il prezzo del trasporto a piccola velocità delle masserizie (in

(1) Tale disposizione non deve applicarsi agli operai comandati presso la scuola centrale di tiro e direzione delle esperienze.

base alla presentazione dei documenti di spedizione) ma nel limite massimo di kg. 500;

3° l'indennità di 10 centesimi per ogni chilometro e per individuo se la famiglia viaggia per via ordinaria.

Per famiglia si deve intendere la moglie ed i figli conviventi coll'operaio.

Anticipazioni sul'a paga di lavoro ad operai comandati o trasferti.

Tanto agli operai comandati quanto a quelli trasferti oltre alle suddette competenze, può essere anticipato un acconto sulla paga di lavoro non maggiore dell'importo di 150 ore.

Art. 13.

Trattamento degli operai feriti sul lavoro, ammalati od in licenza

—

Incumbenti pel caso di operai feriti sul lavoro e trattamento di detti operai.

§ 99. Quando un operaio a matricola, a ruolo od avventizio riporta in servizio ferite o lesioni, il capo operaio o capo lavorante e l'impiegato, sotto la cui vigilanza lavora l'individuo, dispongono subito per le prime cure del ferito e ne informano l'ufficiale di sezione od in sua assenza l'ufficiale di servizio. Detto ufficiale provvede perchè il ferito sia tosto visitato dal medico, e se ciò non è possibile, sia trasportato a casa od all'ospedale e redige il rapporto mod. n. 16, a tergo del quale il medico incaricato del servizio sanitario deve fare la sua dichiarazione, previa visita al ferito se non l'avesse già eseguita al momento de'l' infortunio. Il rapporto mod. n. 16 è poi presentato dal medico al vice direttore che vi annota le osservazioni che sono del caso in seguito alle maggiori informazioni da lui assunte sul fatto e quindi lo rassegna al direttore, il quale decide se devesi o no procedere in conformità del disposto dal titolo II del regolamento 24 novembre 1889 (Giornale militare 1890 parte I, dispensa I).

I rapporti mod. n. 16 devono essere conservati in apposita cartella.

L'operaio ferito o leso per causa diretta ed immediata di servizio (art. 12 del regolamento 24 novembre 1889 e n. 4 dell'atto n. 2 (Giornale militare 1890 parte I), ha diritto, anche se avventizio, alla paga intera di lavoro per la giornata in cui fu ferito o leso. Se l'operaio è a cottimo gli devono essere beneficate le ore d'interruzione dal lavoro, quelle cioè decorrenti del momento della ferita alla cessazione dell'orario di lavoro computando come ora intera la frazione di ora.

Nel giorno successivo, e per la durata della malattia, l'operaio ha diritto ad un sussidio eguale alla metà della paga di lavoro, che gli spetterebbe, se potesse lavorare.

Se però la ferita o lesione, di cui al 1° comma, è giudicata grave, il direttore, tenuto anche conto delle particolari condizioni economiche dell'operaio, può accordagli la paga intera per un periodo di tempo non maggiore di tre mesi.

Trattamento degli operai in caso di malattia o di infortunio.

§ 100. È anche fatta facoltà al direttore di accordare il sussidio della metà paga all'operaio, ancorchè avventizio.

a) quando è colpito da malattia od infortunio non dipendenti da cause di servizio;

b) quando deve prestare assistenza ai propri genitori, alla moglie ed ai figli gravemente infermi, per cui è impedito all'operaio stesso di recarsi al lavoro.

Nel 1° caso la metà paga può essere accordata dal direttore per un periodo di tre mesi, e nel 2° caso per un mese.

Tanto in un caso quanto nell'altro la metà paga può essere accordata a decorrere dal primo giorno dell'assenza, ma solo in seguito a domanda dell'interessato, per assenze di durata maggiore di giorni 5 e dopo che il direttore si sia accertato che l'assenza dipende dai motivi suaccennati.

Constatazione della durata della malattia dell'operaio ed autorizzazione del Ministero per corrispondere le paghe oltre un limite di tempo in caso di malattia o di infortunio.

§ 101. La durata della malattia dell'operaio deve essere in qualunque caso constatata per mezzo di dichiarazione del medico incaricato del servizio sanitario della Direzione.

Il direttore, se prevede che il provvedimento, di cui ai §§ 99 e 100, abbia a continuare oltre il limite stabilito in detti §§ ne riferisce in tempo utile e direttamente al Ministero motivando le sue proposte.

Trattamento degli individui agli ospedali od alle cure balneari per ferite riportate in servizio e degli individui a ruolo ed a matricola chiamati alle armi per istruzione.

§ 102. Quando un operaio, ancorchè avventizio, per ferite riportate per causa di servizio, sia ricoverato in un ospedale, o ammesso eccezionalmente alle cure balneari, cessa per lui il diritto alla paga giornaliera, ma la direzione, da cui l'operaio dipende, paga la retta d'ospedale, e se l'operaio ha famiglia, corrisponde a questa il sussidio della metà paga. Alle spese di trasporto per recarsi alle cure balneari e pel ritorno deve provvedere lo stesso operaio, ma la direzione gli rilascia lo scontrino mod. F (§ 40 n. 7 del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882) affinchè l'operaio possa conseguire il vantaggio della riduzione sul prezzo del trasporto personale in ferrovia.

Alle famiglie degli operai a ruolo, od a matricola assenti per chiamate sotto le armi per istruzioni, può essere accordato il sussidio della metà paga per la durata dell'istruzione.

Trattamento di operai in licenza.

§ 103. Gli operai perdono per la durata della licenza la paga che sarebbe loro spettata, se avessero lavorato, salvo il caso che debbano presentarsi alle autorità giudiziarie come testimoni.

La ritenuta agli individui a giornata per ogni ora di assenza deve essere in ragione di 1[10 della paga a giornata.

Agli operai in licenza, perchè indiziati di reato, anche se assolti, non spetta paga, od altro campenso pel tempo della licenza. Alle loro famiglie però può essere concesso dal Direttore per un periodo di tempo non maggiore di un mese un sussidio nella misura non superiore alla metà della paga che ricevevano gli operai.

Modo di corrispondere la paga nei casi indicati ai §§ 100, 101, 102 e 103.

§ 104. Il sussidio di cui ai precedenti §§ è corrisposto a quindicine scadute.

Riepilogo delle somme corrisposte nei casi indicati ai §§ 100, 101, 102 e 103.

§ 105. L'ufficio di revisione, entro il mese di settembre, trasmette al Ministero (segretariato generale o direzione generale da cui le direzioni, istituti, ecc., dipendono) per l'esercizio finanziario scaduto una nota, in cui sia indicato l'importo totale corrisposto in detto esercizio a norma dei §§ 99, 100, 101, 102, 103 e la forza media effettiva del personale inferiore in detto esercizio.

Art. 14.

Promozioni degli operai, passaggi di categoria, passaggi da una ad un'altra specialità e retrocessioni per motivi non disciplinari.

—

§ 106. Nessun operaio può essere promosso di classe, se non ha compiuto un anno di servizio nella classe, cui si trova ascritto.

Le promozioni sono fatte tutte a scelta, dovendosi tener conto particolarmente dell'abilità, della condotta, zelo ed impegno nel servizio e quindi dell'anzianità.

Nei magazzini centrali però sono fatte a scelta solo le promozioni da operaio di 1ª classe, a capo operaio di 2ª, come pure i passaggi da avventizi ad operaio di 3ª classe, mentre tutte le altre promozioni di classe degli operai e dei capi-operai sono fatte per anzianità accompagnate da buona condotta, zelo ed impegno nel servizio.

Perchè le promozioni siano regolate equamente, la direzione, in base all'organico fissato ed in relazione delle varie specialità, cui sono adibiti gli operai, od all'importanza assoluta e relativa di esse, stabilisce per ciascuna specialità la classe massima alla quale possono essere promossi gli operai, che vi sono ascritti. Un tale riparto deve formare oggetto di disposizione permanente, che, per le direzioni di artiglieria, deve essere approvata dal competente ispettore.

Gli allievi a ruolo ed a matricola delle scuole tecniche, che in tutti

i 3 corsi hanno riportato il premio, sono promossi alla classe immediatamente superiore, ancorchè non vi sia posto nel quadro organico, sempre quando non sieno già capi-operai e purchè all'abilità congiungano buona condotta, zelo ed impegno nel servizio.

I fonditori, che per la classificazione riportata sia dopo il 1° che dopo il 2° anno del corso speciale di allievi fonditori istituito presso le fonderie, hanno diritto alla promozione, sono promossi, ancorchè nel riparto numerico o quadro organico non vi sia posto.

Prescrizioni per le promozioni e loro decorrenza.

§ 107. Le promozioni non possono farsi che quando sianvi vacanze nelle classi superiori, nè si devono oltrepassare, salvo i casi contemplati nel § precedente, i limiti fissati dal § 2.

In ciascuna categoria (§ 55) vi può essere sia per gli operai a ruolo od a matricola, che per quelli avventizi, eccedenza nelle classi inferiori, purchè la maggiore spesa che ne deriva, sia compensata da corrispondente economia per vacanze delle classi superiori, e nel complesso della categoria non vi sia eccedenza nel quadro organico.

Gli avventizi non devono avere vantaggi su quelli a ruolo della corrispondente categoria, classe o specialità ed aventi i voluti requisiti, salvo il caso, in cui abbiano un'abilità veramente eccezionale.

Sarà poi cura del direttore di non coprire tutte le vacanze anche per tener conto delle riammissioni ammesse dal presente regamento o delle promozioni che possono occorrere a mente del § 106.

Le promozioni nella stessa categoria possono farsi ad una classe superiore qualunque, senza che sia necessario passare per le classi intermedie. E' però fatta eccezione per gli operai dei magazzini centrali, i quali non possono essere promossi che alla classe immediatamente superiore.

Decorrenza della promozione.

Le promozioni hanno effetto dal primo giorno di ciascun trimestre.

Promozioni di classe nella stessa categoria.

§ 108. Le promozioni di classe nella stessa categoria sono fatte dal direttore, sentito il parere degli ufficiali ed anche quello del relatore per gli individui addetti ai magazzini ed all'ufficio contabile.

Promozioni a capo operaio e capo lavorante.

§ 109. Le promozioni a capo operaio e capo lavorante sono fatte dal direttore colla scorta delle liste di proposizione ad avanzamento, compilate nel mese di luglio da una commissione composta del vicedirettore (presidente) e di tutti gli ufficiali ed impiegati tecnici.

La commissione, qualora lo creda necessario, può sottoporre i candidati ad un esperimento per accertarsi se abbiano i requisiti voluti.

A parità di condizioni nella promozione a capi-operai si deve dare la preferenza agli operai, che, avendo frequentato le scuole tecniche, hanno riportato il premio in ciascun corso ed ottenuto al termine del corso complementare la dichiarazione favorevole.

Passaggi di categoria o di specialità.

§ 110. I passaggi dalla categoria di capi-lavoranti a quella di capi-operai e dalla categoria di lavoranti e garzoni a quella di operai sono ordinati dal direttore, previa esecuzione del lavoro di saggio o dell'esperimento (§ 8).

Sono ammessi anche i passaggi da operai a lavoranti per domanda degli operai stessi quando, essendovi eccedenza di operai di una data arte e deficienza di lavoranti, il direttore crede potarli utilizzare come lavoranti in luogo di licenziarli.

Per tale passaggio deve essere sentito il parere della commissione di cui al § 109 e devono essere osservate le prescrizioni di cui a §§ 17, 18 e 19 mediante la compilazione di una nuova dichiarazione Mod. n. 2. L'interessato deve in antecedenza rilasciare apposita dichiarazione, dalla quale risulti, che egli accetta la nuova posizione senza restrizione di sorta.

E' in facoltà del direttore di effettuare il passaggio di operai da una specialità ad un'altra, purchè sia constatato, con lavoro di saggio già eseguito o da eseguire che l'operaio è abile nella nuova specialità e purchè le esigenze del servizio lo permettano.

Retrocessione di operai per motivi non disciplinari.

§ 111. La retrocessione degli operai, oltre che per punizione, come è detto al § 118, può anche aver luogo pei due seguenti casi:

a) quando per malattia od altre cause non dipedenti dal servizio l'operaio viene a perdere delle sua forza od abilità in modo che la paga, che percepisce, non corrisponda più alla sua reale produttività;

b) quando non essendo possibile eseguire l'inscrizione a ruolo di avventizi, che ne siano meritevoli, per trovarsi essi ascritti a classi superiori a quelle della rispettiva categoria per la quali esistono vacanze, i medesimi preferiscano di passare a ruolo ad una classe inferiore anzichè essere mantenuti come semplici avventizi nella propria classe.

Nel 1° caso la retrocessione è ordinata dal direttore, in base al preventivo parere favorevole della commissione indicata al § 109.

Nel 2° caso è pure ordinata dal direttore dopo che gli interessati avranno firmata una dichiarazione con la quale acconsentino di essere retrocessi.

Ordine del giorno e variazioni per le promozioni, pei passaggi di categoria e specialità e per la retrocessioni per motivi non disciplinari.

§. 112. Le promozioni, i passaggi di categoria o di specialità e le retrocessioni per motivi non disciplinari devono formare oggetto di apposito ordine del giorno, copia del quale ordine, fatta eccezione pei passaggi di specialità, sarà poi unita all'elenco mod. n. 6 di cui al § 41.

Per le retrocessioni deve essere chiaramente accennato il motivo pel quale sono effettuate.

Art. 15.

Licenze agli operai

Durata delle licenze.

§ 113. I direttori hanno facoltà di concedere licenze agli operai per quanto lo permettano le esigenze del servizio. Tali licenze possono essere di sole ore, o di giornate intere, od anche estendersi fino a tre mesi, salvo i casi speciali qui appresso indicati e nei quali la licenza può anche avere una durata maggiore.

Agli individui a ruolo chiamati alle armi per semplice istruzione, quando non siano dispensati dal rispondere a tali chiamate (1), è accordata una licenza corrispondente alla durata del servizio, salvo il caso indicato dal § 128.

Gli avventizi invece, che fossero chiamati alle armi per semplice istruzione, sono considerati in licenza per tutta la durata del servizio solo quando il direttore presuma di averne ancora bisogno al termine dell'istruzione e non abbia la necessità di sostituirli durante la loro assenza.

§ 114. Gli operai, contro i quali sia iniziato procedimento penale, perchè indiziati autori di reati, sempre quando per altri motivi non siano da licenziarsi per punizione, devono essere considerati in licenza sino a processo ultimato.

Il direttore ha facoltà di tenere in licenza gli individui, che, dovendo essere licenziati per diminuzione di lavoro o per imperizia o per infermità, hanno già conseguito il diritto a pensione, sempre quando facciano domanda di essere collocati a riposo od in riforma, o rifiutandovisi essi, sia possibile alle direzioni di dar corso alle pratiche per collocarli d'ufficio.

La durata di tali licenze può estendersi fino a che non sia emanato il decreto di collocamento a riposo od in riforma.

Art. 16.

Punizione degli operai

Varie specie di punizioni.

§ 115. I trasgressori alle regole disciplinari incorrono nelle seguenti punizioni:

a) nel rimprovero;

b) nella privazione della paga per un tempo non maggiore di due giornate, mediante l'applicazione di multe;

---

(1) Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, di militari in congedo illimitato.

c) nella sospensione del lavoro per un termine non maggiore di giornate 15;

d) nella retrocessione di classe;

e) nel licenziamento per punizione.

Rimprovero.

§ 116. Le mancanze di lieve momento danno luogo al rimprovero. Questo può essere applicato dagli ufficiali, dagli impiegati, dai capi operai e capi lavoranti nell'esercizio delle loro funzioni.

Multa.

§ 117. Le assenze non preventivamente autorizzate, la svogliatezza al lavoro, la negligenza, la disubbidienza che non rivesta carattere di gravità, i ritardi all'entrata al lavoro, purchè non frequenti, ed i disperdimenti, guasti, sprechi di materie prime, strumenti ed altri oggetti mobili o fissi causati da incuria o malizia degli operai danno luogo alla punizione della multa.

La multa può essere inflitta:

a) dai capi operai e capi lavoranti, nell'esercizio delle loro funzioni, per una somma non eccedente l'importo di due ore di lavoro;

b) dagli ufficiali e dagli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, per una somma non eccedente l'importo di sei ore di lavoro;

c) dal vice direttore per una somma non superiore all'ammontare della paga di una giornata;

d) dal direttore per una somma che non superi l'importo della paga di due giornate.

La multa agli individui a giornata deve essere per ogni ora in ragione di 1|10 della paga a giornata (§ 87);

Sia per gli individui a giornata che per quelli ad ore, la multa è ritenuta nel pagamento della quindicina.

Le multe degli operai che lavorano a cottimo sono calcolate, come se essi lavorassero ad ore, nella classe cui sono ascritti, e sono ritenute nel pagamento del saldo.

La multa inflitta per sperdimenti, guasti e sprechi deve essere corrispondente all'importo del danno, e qualora tale importo per la sua entità non possa essere risarcito colla multa di 2 giornate che può infliggere il direttore, questi dovrà riferirne al comando d'artiglieria da fortezza od al comando territoriale del genio, il quale prenderà quelle misure disciplinari, non escluso il licenziamento per punizione, che riterrà convengano al caso. Le altre direzioni invece dovranno riferirne al Ministero (Segretariato generale o Direzione generale da cui dipendono).

Sospensione e retrocessione.

§ 118. La negligenza abituale, le disubbidienze gravi e frequenti e le altre mancanze di una certa entità, sono punite, a seconda della loro gravità, colla sospensione dal lavoro o colla retrocessione ad una classe inferiore qualunque, senza riguardo alle classi intermedie.

Gli operai puniti con la sospensione non intervengono al lavoro durante il tempo della sospensione.

Le punizioni della sospensione e della retrocessione sono determinate dal direttore con ordine del giorno da affiggersi nel luogo indicato al § 67.

Copia dell'ordine del giorno deve essere unita all'elenco Mod. n. 6.

Licenziamento per punizione.

§ 119. Le gravi mancanze, l'incorreggibilità o l'ostinatezza nelle mancanze, i guasti di qualche rilievo, le infedeltà ed i furti (oltre a quelle maggiori pene in cui il colpevole sia incorso a norma delle leggi esistenti) e l'essersi constatato che l'individuo abbia taciuto qualcuna delle circostanze accennate al § 10, sono punite col licenziamento per punizione, senza alcun preavviso.

Gli individui che si assentano dal lavoro, previo accordo fra loro, nello scopo di provocare sciopero, sono puniti coll'immediato licenziamento per punizione indipendentemente dall'azione penale in cui siano incorsi.

La punizione del licenziamento, è determinata dal direttore, con ordine del giorno da affiggersi nel luogo indicato al § 67. Copia di tale ordine del giorno sarà unita al Mod. n. 6, di cui al § 41.

Registro punizioni.

§ 120. Le punizioni degli operai eccetto il rimprovero, saranno annotate in un registro Mod. n. 11, nel quale, per ogni operaio punito, sarà intestata un'apposita pagina.

Rubrica pel registro punizioni.

§ 121. Per facilitare le ricerche delle punizioni d'un individuo la direzione tiene apposita rubrica alfabetica.

Art. 17.

Operai trasferti e comandati

Facoltà del Ministero di trasferire o comandare operai in altre località, senza il consenso dei medesimi.

§ 122. Normalmente gli operai non possono essere trasferti o comandati in altra località senza il loro consenso, però il Ministero, ove necessità di servizio lo esiga, ha facoltà di traslocarli o comandarli, prescindendo anche da qualsiasi interpellanza da farsi ai medesimi.

Traslochi di operai quando vi sia il loro consenso.

§ 123 I traslochi degli operai da trasferirsi, o da comandarsi in seguito al loro consenso, sia per ragioni di servizio, che per domanda degli stessi operai, sono autorizzati:

a) dal Ministero, sentiti i pareri delle direzioni interessate, quando il trasloco deve avvenire fra due magazzini centrali, oppure fra direzioni non appartenenti ad un medesimo servizio: così p. es: da una direzione d'artiglieria ad una del genio, da una direzione del genio all'istituto geografico militare; come pure quando si tratta di operai da comandarsi presso altri stabilimenti, corpi od uffici militari;

b) dall'autorità appositamente delegata dal Ministero, quando il trasloco ha luogo fra direzioni appartenenti ad un medesimo servizio.

Il trasferimento non può essere effettuato se la direzione ricevente non ha posto nel quadro organico, salvo il caso in cui sia ordinato dal Ministero per necessità di servizio.

§ 124. Per le direzioni d'artiglieria e del genio l'autorità delegata è rispettivamente il comandante d'artiglieria da fortezza ed il comandante territoriale del genio, i quali possono senz'altro far eseguire detti traslochi, se le direzioni interessate sono alla loro dipendenza. Quando invece le direzioni interessate sono dipendenti da comandanti diversi, i due comandanti devono prima prendere fra loro opportuni accordi.

Documenti da trasmettersi in occasione di traslochi d'operai.

§ 125. Le direzioni perdenti, se si tratta di operai trasferti, mandano d'ufficio alla direzione ricevente o l'estratto conforme al ruolo, o lo stato di servizio Mod. n. 9, o l'estratto conforme al registro degli avventizi secondo che gli operai trasferti sono a ruolo od a matricola od avventizi; per questi ultimi si trasmette anche la dichiarazione Mod. n. 1 o 2.

Per gli operai comandati, si trasmette lo specchio mod. n 13.

Sia per gli operai trasferti che per quelli comandati, si trasmette uno estratto del registro delle punizioni mod. n. 11.

Quaderno per tener nota degli operai comandati.

§ 126. Gli operai temporaneamente comandati non vengono cancellati dai registri della direzione, cui sono effettivi; ma per tutti gli effetti contabili le direzioni, presso cui detti operai sono comandati, impiantano per essi apposito quaderno per tener nota del nome, cognome, qualità, classe, numero di registrazione degli operai comandati nonchè delle direzioni cui appartengono e del giorno in cui cessano d'essere comandati.

Sui documenti contabili in cui sono compresi gli individui in questione, deve porsi la lettera *D* accanto al nome.

Art. 18.

Licenziamento degli operai, gratificazione ai licenziati e riammissione dei medesimi

Cause di licenziamento.

§ 127. Gli operai possono essere licenziati per le seguenti cause:

a) per diminuzione di lavoro;

b) per essere chiamati alle armi, per compiervi la ferma;

c) per propria volontà;
d) per punizione;
e) per imperizia;
f) per infermità;
g) per essere stati esclusi tre volte dall'inscrizione a matricola.

Ordine del giorno per licenziamenti.

I licenziamenti per qualsiasi motivo formano oggetto di ordine del giorno, copia del quale è unita all'elenco mod. n. 6, di cui al § 41.

Licenziamento per diminuzione di lavoro.

§ 128. Il licenziamento per diminuzione di lavoro è ordinato dal direttore, sempre quando il numero degli operai da licenziarsi non sia superiore a dieci nello stesso mese, dovendosi per un numero maggiore ottenere l'autorizzazione del Ministero per via gerarchica.

Pei magazzini centrali i licenziamenti per diminuzione di lavoro sono sempre ordinati dal direttore se trattasi di avventizi, ed esclusivamente dal Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) se trattasi di operai a ruolo od a matricola.

Il licenziamento per diminuzione di lavoro si fa con preavviso non minore di 15 giorni, se trattasi di operai a matricola, od a ruolo, e non minore di 8 se trattasi di avventizi.

Il preavviso di 8 giorni per gli avventizi è dato solamente nel caso in cui l'individuo sia stato accettato per un periodo non minore di un mese, poichè in caso contrario il preavviso può essere di minor tempo, non mai però meno di un giorno.

I licenziamenti per diminuzione di lavoro devono in massima farsi per specialità, licenziando cioè il personale che è eccedente in ogni specialità.

Primi a licenziarsi in ciascuna specialità devono essere gli avventizi, poi gli individui a ruolo ed infine quelli a matricola.

Quando il direttore, nell'interesse del servizio e per operai di abilità speciale, crede conveniente far eccezione a questa regola, ne deve riferire al Ministero, cui spetta autorizzare tali eccezioni.

A seconda dell'entità del licenziamento il direttore, per stabilire quali operai debbonsi licenziare, deve attenersi alle norme seguenti:

a) se il licenziamento complessivo si limita a parte degli avventizi, non si tiene alcun conto dell'anzianità, ma solo dell'abilità e buona condotta dei singoli operai;

b) se il licenziamento comprende anche operai a ruolo od a matricola, si osservano innanzi tutto le disposizioni, di cui al § 135, e quindi per gli altri operai si deve tener conto dei seguenti criteri salvo il caso di abilità speciale.

Se si tratta di operai a matricola, devono cessare dal servizio quelli che contano minor numero di servizi validamente comprovati ed inscritti a matricola (§ 25).

Se si tratta di operai a ruolo devono lasciare il servizio quelli, che rispetto agli altri, hanno minori titoli per essere inscritti a matricola (§ 16).

È in facoltà del direttore, per evitare licenziamenti di operai a ruolo od a matricola di una data specialità, quando in altra vi sono ancora avventizi, di passare da una specialità all'altra, operai a ruolo od a matricola, com'è detto al § 110.

Gli operai chiamati sotto le armi, per semplice istruzione, se sono avventizi sono licenziati per diminuzione di lavoro, salvo il caso, di cui al 113, se invece sono a ruolo, sono licenziati per diminuzione di lavoro solo nel caso in cui dovendosi procedere a tali licenziamenti i medesimi operai debbano esservi compresi.

Se la necessità di licenziare detti operai a ruolo risulta quando essi sono già sotto le armi, deve essere cura della direzione, cui sono effettivi, di farli avvisare per mezzo del corpo cui appartengono, trasmettendo loro in pari tempo il certificato di buona condotta.

Eccezione per gli operai che hanno frequentato, o che frequentano le scuole tecniche.

Nei licenziamenti per diminuzione di lavoro non sono compresi gli operai a matricola, a ruolo ed avventizi, che hanno frequentato o che frequentano le scuole tecniche per gli operai d'artiglieria, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

1° aver sempre mantenuto una condotta inappuntabile sia nelle officine, sia nella scuola;

2° aver riportato negli esami finali di ciascun corso compiuto una media non inferiore a 16|20 e, trovandosi inscritti in un corso, far presumere che all'esame finale possano riportare pure detta media;

3° essere dichiarati dal direttore, previa l'esecuzione di un lavoro di saggio, abili operai e tali da lasciar presumere, che possano divenire buoni capotecnici.

Licenziamento di operai chiamati alle armi per compiervi la ferma.

§ 129. Gli operai chiamati alle armi per compiervi la ferma sono licenziati, salvo la riammissione, di cui ai §§ 11 e 12, e non occorre dare ai medesimi alcun preavviso.

Licenziamento volontario.

§ 130. Gli operai che intendono licenziarsi volontariamente, devono dare un preavviso di almeno otto giorni. Se tale preavviso non fosse dato, spetta al direttore di esaminare se, tenuto conto dei precedenti, il licenziamento deve essere accordato come volontario, od ordinato per punizione.

L'assenza dal lavoro per un tempo maggiore di giorni 8 per gli operai a ruolo, od a matricola, od avventizi, senza che nel frattempo l'operaio ne abbia fatto avvertire il Direttore, deve considerarsi come licenziamento volontario, qualunque ne sia il motivo, salvo ad esaminare, se per gli antecedenti non sia il caso di ordinare il licenziamento per punizione.

Deve pure considerarsi come licenziato volontariamente l'operaio a ruolo che, chiamato per semplice istruzione sotto le armi con gli altri militari richiamati dal congedo illimitato, non ottenesse per ragioni disciplinari il rinvio in congedo al tempo stabilito, o che per un motivo qualunque restasse sotto le armi.

Licenziamento per punizione.

§ 131. Il licenziamento per punizione è ordinato dal direttore senza che occorra superiore autorizzazione, nè preavviso e può essere fatto pei motivi di cui al § 119.

Licenziamento per imperizia.

§ 132. Il licenziamento per imperizia è ordinato dal direttore, senza che occorra superiore autorizzazione, nel caso che non sia ritenuta sufficiente la retrocessione di una o più classi di cui al § 111. Per tale licenziamento devesi accordare lo stesso preavviso indicato al § 128.

Sono pure licenziati per imperizia i garzoni, che all'età di 18 anni non abbiano dato prova della voluta abilità nell'eseguire il lavoro di saggio (§ 62).

Licenziamento per infermità.

§ 133. Il licenziamento per infermità è pure ordinato dal direttore, senza che occorra speciale autorizzazione, e col preavviso di cui al § 128, nei seguenti casi:

a) quando l'individuo è dichiarato affetto da malattia incurabile, la quale lo renda inabile al lavoro, o anche, come nel caso di epilessia, possa rendere pericolosa la sua presenza al lavoro.

b) quando l'individuo è affetto da malattia lunga e persistente e dopo una durata di mesi 6, senza che siavi probabilità di prossima guarigione.

c) quando non è ritenuta sufficiente la retrocessione di una o più classi, di cui al § 111.

Licenziamento per esclusione dall'inscrizione a matricola.

§ 134. Il licenziamento di un individuo, stato escluso per 3 volte dall'inscrizione a matricola, non può aver luogo se non dopo che il direttore ne avrà riferito al Ministero con motivata relazione e che il Ministero ne abbia dato l'autorizzazione. Anche per tale licenziamento si dà il preavviso di cui al § 128.

Licenziamento di operai che hanno diritto a pensione.

§ 135. Gli operai, che, avendo già diritto a pensione, giusta gli art. 1, 2, 3 della legge 3 luglio 1888, sono da licenziarsi, o per diminuzione di lavoro, o per imperizia, o per infermità, già stata riconosciuta dalle autorità mediche militari, devono essere invitati a

presentare regolare domanda pel collocamento a riposo od in riforma. Presentando essi una tale domanda, il direttore, a seconda delle circostanze, determina, se, fino a che non sia emanato il relativo decreto possono continuare nel servizio, o se devono essere tenuti in licenza (§ 114).

Rifiutandosi invece a presentare la domanda, il direttore fa le pratiche per il collocamento a riposo od in riforma d'autorità, ed in tal caso, sino a pratica ultimata, gli operai in questione sono tenuti in licenza (§ 114). Se poi per ragioni di bilancio i collocamenti a riposo d'ufficio fossero sospesi, gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge succitata saranno senz'altro licenziati, ed ammessi a far valere i diritti alla pensione che può loro competere.

Gli operai, che avendo diritto a pensione, sono tenuti in licenza, devono figurare inscritti negli stati di servizio, finchè non sia emanato il decreto del loro collocamento a riposo od in riforma.

Gli operai, che avendo diritto a pensione, devono essere licenziati per punizione, sono senz'altro licenziati.

Gratificazione ai licenziati.

§ 136. Gli operai, licenziati per diminuzione di lavoro, o per infermità, possono conseguire una gratificazione nella misura appresso indicata, se inscritti a ruolo od a matricola

per i primi 9 anni . . . L. 5
dai 10 ai 14 anni . . . » 10
dai 15 ai 19 anni . . . » 15
da 20 ed oltre a 20 anni . » 20

per ogni anno di servizio a ruolo od a matricola, computando per gli operai inscritti a matricola anche il servizio a ruolo, ma solo nel caso di cui al § 2.

Sono però esclusi da tale gratificazione gli operai, che, avendo conseguito il diritto a pensione, venissero licenziati o tenuti in licenza (§ 135).

Eguale gratificazione può essere concessa:

1° agli individui licenziati per esclusione dall'inscrizione a matricola, o per imperizia, quando pei primi l'esclusione non è motivata per cattiva condotta, e per gli altri l'imperizia sia causata unicamente da malattia;

2° alla vedova dell'operaio ed in sua mancanza alla prole orfana del medesimo, se i figli sono minorenni e le figlie anche nubili, purchè:

a) all'atto della morte l'operaio risulti inscritto a ruolo od a matricola;

b) il servizio prestato non dia ai suoi eredi diritto a pensione.

Nel computo totale degli anni di servizio la frazione eccedente i 6 mesi è calcolata come un anno intiero e non si tien calcolo delle frazioni minori.

Norme per la riammissione dei licenziati.

§ 137. Per le riammissioni di licenziati si osservano le disposizioni indicate nell'art. 2.

Art. 19.

Collocamenti a riposo ed in riforma

—

§ 138. Il collocamento a riposo ed in riforma degli operai borghesi è regolato dalla legge 3 luglio 1888 n. 5504.

Le disposizioni sancite col regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1889 n. 6568, per gli uomini di truppa e le loro famiglie devono osservarsi anche per gli operai borghesi contemplati nella legge suddetta, in quanto sieno ad essi applicabili, e con le seguenti avvertenze:

a) nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio, ed a tal fine agli altri documenti da consegnarsi all'autorità sanitaria, deve unirsi la seguente dichiarazione:

La Commissione sottoscritta dichiara esplicitamente che . . . . è inabile a proseguire il servizio nella qualità cui è asssegnato.

Li . . . .

La Commissione

Il Capitano di sezione

Il Vice direttore

Il Direttore

b) il direttore di sanità del corpo d'armata, dopo di avere emesso il parere prescritto dall'art. 26 del citato regolamento, rimette gli atti al direttore da cui dipende l'operaio, ed il direttore li fa pervenire direttamente al Ministero;

c) per notificare la data di cessazione dal servizio e dalla paga, giusta l'art. 41 del regolamento, le direzioni compilano apposita dichiarazione a mano indicandovi:

1° la data precisa, in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno, pel quale gli fu corrisposta la paga, o il sussidio giornaliero, in caso di malattia;

2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera da calcolarsi nel modo indicato all'art. 8 della ripetuta legge 3 luglio 1888.

Se però trattisi di individui che contano 12 anni (11 anni, 6 mesi ed un giorno) o più di servizio prestato in qualità di capi operai e si trovino compresi, all'atto del collocamento a riposo, nella categoria A della tabella annessa alla legge 3 luglio 1888, provvisti cioè di paga giornaliera non minore di lire 5, si devono indicare nella dichiarazione agli effetti dell'art. 9 di detta legge, tutte le paghe da essi godute dalla prima nomina, o promozione a capo operaio in poi senza eccezione di classi.

I direttori non devono inoltrare istanze per sussidio presentate da operai collocati a riposo od in riforma, perchè detti operai essendo ammessi a far liquidare la relativa pensione possono chiedere un acconto sulla medesima, a senso dell'art. 42 del regolamento 24 novembre 1889 su citato.

Art. 20.

Garzoni colpiti da infortuni sul lavoro

—

I garzoni non hanno diritto a pensione.

§ 139. I garzoni colpiti da infortunio sul lavoro non hanno diritto a pensione in base alla legge 3 luglio 1888, non potendo essi venire inscritti a matricola per non aver raggiunto l'età minima di 18 anni.

Disposizioni da osservarsi pei garzoni feriti, ammalati o colpiti da infortuni.

§ 140. Le disposizioni contenute nell'art. 13 per gli operai sono applicabili anche ai garzoni. Non è però applicabile la disposizione di cui al § 31.

Visita medica pei garzoni colpiti da infortunio.

§ 141. Qualora l'infortunio, da cui fu colpito il garzone, provenga da cause di servizio, e sia tale da renderlo inabile a riprendere e continuare il lavoro, il direttore fa sottoporre il garzone alla visita medica per parte della direzione dell'ospedale militare principale o succursale, attenendosi alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento approvato con R. decreto n 6568 del 24 novembre 1889 (giornale militare 1890 parte 1ª dispensa 1ª.

Trattamento dei garzoni in caso di invalidità o di morte per cause di servizio.

§ 142. Se l'infortunio proviene da cause di servizio, e produce invalidità assoluta, sarà corrisposta al garzone, una volta per sempre la somma di L. 7000 (settemila).

Nel caso in cui l'infortunio avesse causata la morte del garzone, la detta somma è pagata unicamente ai suoi genitori e non vi hanno diritto alcuno nè i di lui eredi, nè chi a termini di legge è cessionario.

Se l'infermità o le ferite provenienti da cause di servizio, cui andò soggetto il garzone, sono quelle contemplate dalla lettera *b* dell'articolo 11 della legge 3 luglio 1888 è corrisposta al medesimo la somma di L. 4000 (quattromila).

Nel caso in cui l'infermità o ferite incontrate per cause di servizio siano quelle di cui tratta la lettera c dell'articolo suddetto al garzone è corrisposta la somma di L. 3000 (tremila).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Guerra
PELLOUX.

TABELLA A. (§ 2 del Regolamento).

QUADRO ORGANICO MASSIMO degli operai a ruolo e matricola addetti

DIREZIONE O STABILIMENTO	INDIVIDUI																	
	CAPI OPERAI								OPERAI									
	Classe								Classe									
	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a
Direzione territoriale di Alessandria	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	2	6	8			14		
Direzione territoriale di Ancona	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	2	6	9			11		
Direzione territoriale di Bologna	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	2	6	8			12		
Direzione territoriale di Firenze	»	2	1	»	»	»	»	»	3	3	3	8	16			14		
Direzione territoriale di Genova	1	1	»	»	»	»	»	»	4	6	6	8	8			8		
Direzione territoriale di Mantova	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	4	4	8			12		
Direzione territoriale di Messina	1	1	»	»	»	»	»	»	1	3	3	7	10			16		
Direzione territoriale di Napoli	1	1	1	1	»	»	»	»	»	2	2	6	14			15		
Direzione territoriale di Piacenza	1	1	1	1	»	»	»	»	1	4	6	12	22			25		
Direzione territoriale di Roma – Officine della Direzione	4	3	2	1	»	»	»	»	20	25	30	25	50			80		
Direzione territoriale di Roma – Laboratorio foto-litografico	7	2	1	1	»	»	»	»	6	2	2	1	»			»		
Direzione territoriale di Spezia	1	2	»	»	»	»	»	»	4	6	6	8	8			8		
Direzione territoriale di Torino	1	»	»	»	»	»	»	»	2	5	7	5	1			»		
Direzione territoriale di Venezia	»	1	1	1	»	»	»	»	»	2	2	6	8			10		
Direzione territoriale di Verona	»	1	1	»	»	»	»	»	»	2	4	6	12			16		
Arsenale di costruzione di Napoli	4	3	3	»	»	»	»	»	10	10	20	30	65			50		
Arsenale di costruzione di Torino	6	5	2	»	»	»	»	»	15	15	30	40	95			70		
Fabbrica d'armi di Brescia	4	3	3	1	»	»	»	»	13	15	30	40	100			66		
Fabbrica d'armi di Torino	4	3	3	1	»	»	»	»	13	15	30	40	100			66		
Fabbrica d'armi di Terni	7	5	5	»	»	»	»	»	20	22	45	60	150			93		
Fabbrica d'armi di Torre Annunziata	4	3	3	1	»	»	»	»	13	15	30	40	100			66		
Fonderia di Genova	7	3	2	»	»	»	»	»	20	25	30	40	75			60		
Fonderia di Napoli	6	3	1	»	»	»	»	»	15	20	24	30	60			42		
Fonderia di Torino	5	3	1	»	»	»	»	»	14	17	20	27	54			38		
Laboratorio pirotecnico di Bologna	4	3	2	1	»	»	»	»	6	5	20	20	30			25		
Laboratorio pirotecnico di Capua	4	3	2	»	»	»	»	»	4	4	18	18	26			20		
Polverificio di Fossano	5	2	4	1	»	»	»	»	10	9	23	25	72			60		
Polverificio di Scafati	2	1	1	»	»	»	»	»	3	3	9	12	20			18		
Laboratorio di precisione	6	3	1	»	»	»	»	»	10	10	18	18	28			38		
TOTALE . . .	85	62	45	10	»	»	»	»	266	253	428	554	1157			956		

alle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria.

AD ORE															INDIVIDUI A GIORNATA										TOTALE
Lavoranti					Lavoranti (donne)										Capi lavoranti			Lavoranti							
Classe					Classe										Classe			Classe							
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	
2	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	3	8	8	12	»	»	»	»	75
2	2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	»	7	5	4	»	»	»	»	60
3	3	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	10	9	5	»	»	»	»	70
2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	5	3	1	»	»	»	»	65
2	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	1	20	12	11	»	»	»	»	100
2	5	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	2	7	9	6	»	»	»	»	70
4	4	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	11	4	2	»	»	»	»	75
2	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	1	11	13	9	»	»	»	»	90
8	4	3	»	»	3	2	»	»	»	»	»	»	»	»	3	4	»	8	7	4	»	»	»	»	120
4	8	4	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	8	6	1	18	4	3	»	»	»	»	300
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	»	»	25
4	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	3	3	20	14	12	»	»	»	»	110
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	3	3	25	16	9	»	»	»	»	85
2	3	»	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	2	3	2	13	16	14	»	»	»	»	90
3	3	1	»	»	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	10	8	7	»	»	»	»	85
24	24	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	8	3	2	»	»	»	»	270
35	40	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	1	10	5	4	»	»	»	»	400
30	40	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	7	10	6	2	»	»	»	»	400
30	40	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	1	10	6	2	»	»	»	»	400
48	64	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	2	13	7	4	»	»	»	»	600
30	40	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	1	10	6	2	»	»	»	»	400
67	20	10	»	»	5	2	»	»	»	»	»	»	»	»	4	2	1	10	5	2	»	»	»	»	390
55	15	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	1	8	3	2	»	»	»	»	300
46	14	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	2	10	4	2	»	»	»	»	270
10	10	13	»	»	30	45	60	45	30	»	»	»	»	»	3	2	1	10	4	2	»	»	»	»	386
9	9	11	»	»	28	40	54	40	28	»	»	»	»	»	3	2	1	10	4	2	»	»	»	»	340
30	12	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	5	4	8	4	3	»	»	»	»	290
10	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	2	1	»	»	»	»	»	90
30	30	13	»	»	30	40	20	»	»	»	»	»	»	»	4	2	1	10	6	2	»	»	»	»	320
494	404	255	»	»	102	135	134	85	58	»	»	»	»	»	110	71	39	305	192	130	»	»	»	»	6270

TABELLA A.

CLASSIFICAZIONE
e paghe degli operai delle direzioni d'artiglieria e genio e dell'opificio arredi militari

I. - Pei lavori pagati ad ora. — (*R. Decreto 20 febbraio 1865*).

		Classi									
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª
		Centesimi									
Borghesi	Capi operai	65	60	55	50	45	40	35	32	»	»
	Operai	50	45	40	35	32	29	26	23	20	18
	Capi lavoranti	35	32	29	26	23	»	»	»	»	»
	Lavoranti (uomini)	26	23	20	18	15	»	»	»	»	»
	Lavoranti (donne) / Garzoni	15	14	13	12	11	10	09	08	06	04
Militari	Capi operai	14	13	12	11	10	»	»	»	»	»
	Operai	09	08	07	06	05	»	»	»	»	»
	Capi lavoranti	12	11	10	09	08	»	»	»	»	»

II. - Pei lavori pagati a giornata. — (*R. Decreto 20 febbraio 1865 e R. Decreto 13 gennaio 1866*).

	Classi													
	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª	
	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.
Capi lavoranti (borghesi)	3	»	2	75	2	50	»	»	»	»	»	»	»	»
Lavoranti e casermieri borghesi	2	50	2	25	2	»	1	75	1	50	1	25	1	»

TABELLA B. (§ 2 del Regolamento).

QUADRO ORGANICO MASSIMO degli operai a ruolo e matricola addetti alle direzioni territoriali ed alla direzione delle officine del genio.

DIREZIONI	INDIVIDUI AD ORE																		INDIVIDUI A GIORNATA										TOTALE
	CAPI OPERAI								OPERAI										CAPI LAVORANTI			LAVORANTI E CASERMIERI BORGHESI							
	Classi								Classi										Classi			Classi							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	
Alessandria	1	1	1																1	1	2	5	4	5	1	2	1	»	25
Ancona	1	1	1																1	1	1	2	6	8	5	2	1	»	30
Bari	1	1	1																3	2	1	4	3	3	3	2	»	»	24
Bologna	1	1	1	1															6	5	5	7	6	3	»	»	»	»	36
Capua	»	1	1																5	4	»	6	3	3	1	1	2	»	27
Cuneo	»	1	1																5	2	1	2	5	4	4	3	»	»	28
Firenze	1	1	»																4	3	2	5	4	5	»	»	»	»	25
Genova	1	1	1																5	4	2	11	10	10	»	»	»	»	45
Messina	1	1	1																5	5	4	5	4	5	1	1	1	»	34
Milano	1	1																	5	2	»	10	8	6	3	2	»	»	38
Napoli	»	1	1																6	2	2	6	5	5	5	4	1	»	38
Palermo	1	»	»																2	»	»	10	2	2	1	1	»	»	19
Perugia	»	1	»																1	1	»	2	2	3	1	1	»	»	12
Piacenza	»	1	1																4	1	1	2	6	7	4	2	1	»	30
Roma	4	3	»	1															25	14	8	16	14	4	»	»	»	»	89
Spezia	2	1																	16	3	»	12	11	10	»	»	»	»	55
Torino	2	1	1																10	»	»	14	6	4	2	1	1	»	42
Venezia	1	1	1																4	3	»	7	8	10	9	3	2	»	49
Verona	1	1	1																1	1	»	12	8	10	7	8	7	»	57
Pavia (officine) (1)	4	7	7	3	3	4	2	»	1	4	9	23	12			75			22	5	»	1	1	1	»	1	»	»	185
TOTALE	23	27	20	5	3	4	2	»	1	4	9	23	12			75			131	59	29	139	116	108	47	34	17	»	888

(1) Gli operai occorrenti pel servizio del materiale presso i reggimenti del genio e pel servizio dei trasporti lagunari verranno tratti da quelli assegnati alla direzione delle officine del genio in Pavia, nella misura che annualmente stabilirà il Ministero.

TABELLA C. (§ 2 del Regolamento).

QUADRO ORGANICO MASSIMO degli operai a ruolo e matricola addetti ai magazzini centrali militari.

MAGAZZINI	CAPI OPERAI		OPERAI			TOTALE
	Classi		Classi			
	1ª	2ª	1ª	2ª	3ª	
Torino	5	5	26	24	17	77
Firenze	3	3	20	17	15	58
Napoli	3	3	20	16	15	57
TOTALI . . .	11	11	66	57	47	192

TABELLA D. (§ 2 del Regolamento).

QUADRO ORGANICO MASSIMO degli operai a ruolo e matricola dell'istituto geografico militare.

OPERAI																				TOTALE
Classi																				
1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	
2	2	2	2	4	3	3	1	2	2	5	7	8	7	11	4	5	3	1	4	78

Paga a giornata.

Classi																																							
1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		12ª		13ª		14ª		15ª		16ª		17ª		18ª		19ª		20ª	
	C.	L	C.	L.	C	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C	L	C.	L.	C.	L.	C.	L	C.	L.	C	L.	C	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L	C.	L.	C.
4	70	4	50	4	40	4	20	4	00	3	90	3	70	3	50	3	40	3	20	3	00	2	90	2	70	2	50	2	40	2	20	2	00	1	90	1	70	1	50

Tabella E. (§ 2 del Regolamento).

Quadro organico massimo degli operai a ruolo e matricola addetti all'opificio di arredi militari.

CAPI OPERAI			OPERAI								CAPI LAVORANTI		LAVORANTI			LAVORANTI DONNE							TOTALE GENERALE
Classe			Classe								Classe		Classe			Classe							
2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	1ª	2ª	1ª	2ª	3ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	
2	1	2	5	7	20	40	43	30	»	»	13	3	14	5	2	46	60	60	50	34	»	»	437
5			145								16		21			250							437

Tabella F. (§ 2 del Regolamento).

Quadro organico massimo degli operai a ruolo e matricola addetti alla farmacia centrale militare.

OPERAI		TOTALE
Classe		
1ª	2ª	
3	10	13

Paga a giornata.

OPERAI			
Classe			
1ª		2ª	
L.	C.	L.	C.
3	00	2	50

Il Numero CCCCXXX *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto di Bergamo per il concentramento dell'Opera pia elemosiniera Carlo Epis nella Congregazione di carità di Oneta;

Viste le deliberazioni al riguardo, adottate dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Oneta;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Epis è concentrata nella Congregazione di carità di Oneta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza addì 28 giugno 1892.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Avviso.

Si rende noto, che in conseguenza degli accordi postali, stipulati in Vienna il 4 luglio 1891, non che della legge in data del 28 giugno 1892, che approvò gli accordi medesimi e del R. decreto del detto giorno, che approvò a sua volta i relativi regolamenti, sono state introdotte nel servizio delle poste, a datare dal 1° luglio corrente, parecchie innovazioni, fra le quali le più importanti sono le seguenti:

a) sono ammesse nei rapporti coll'estero, come nell'interno, cartoline semplici di fabbricazione privata, purchè non superino le dimensioni di quelle postali; con facoltà di imprimervi sopra disegni o vedute, limitatamente però alla parte posteriore delle cartoline stesse;

b) il peso massimo dei campioni circolanti nell'interno del Regno, o cambiati col maggior numero dei paesi esteri, un elenco dei quali è visibile in qualunque uffizio di posta, è elevato a 350 grammi;

c) nei rapporti con l'Austria, non compresa l'Ungheria, col Belgio, col Chilì, colla Danimarca e colle Antille Danesi, colla Germania, col Lussemburgo, colla Norvegia, colla Rumania, colla Svezia e colla Svizzera possono essere spediti oggetti di corrispondenza raccomandati, gravati di assegni fino a L. 500;

d) con tutti gli stessi paesi, escluso il Chilì ed aggiunto l'Egitto, possono essere gravate di assegni, pure fino a lire 500, le corrispondenze assicurate;

e) la tassa di assicurazione dei valori spediti per mezzo della posta, tanto mediante corrispondenze, quanto mediante pacchi postali, e circolanti nell'interno del Regno o diretti all'estero, rimane invariata, ma è applicabile di 300 in 300 lire, invece che di 200 in 200; donde un'effettiva riduzione;

f) è ammessa la spedizione, come oggetti di corrispondenza, di scatolette con valore dichiarato fino a lire 10,000, contenenti pietre preziose, gioielli e simili, ma soltanto nei rapporti coll'Austria-Ungheria e coi suoi uffizi in Turchia, colla Bulgaria, coll'Egitto, colla Francia, comprese le sue colonie, colla Germania, col Lussemburgo col Portogallo, colla Rumania, colla Svizzera e colla Tunisia.

Le scatolette non possono contenere scritti aventi carattere di corrispondenza, nè eccedere il peso di un chilogramma.

Le scatolette in arrivo sono aperte negli uffizi postali di confine e le merci contenutevi sono sottoposte ai diritti doganali dovuti, come si opera pei pacchi postali.

Il diritto di trasporto di tali scatolette varia da lire 1 a lire 2,50, a seconda dei paesi di destinazione; oltre quello di assicurazione.

Nei rapporti coll'Austria, non compresa l'Ungheria, coll'Egitto, colla Germania, col Lussemburgo, colla Rumania e colla Svizzera, le dette scatolette possono essere gravate di assegni fino a lire 500;

g) l'importo massimo dei titoli, che possono essere affidati alla posta per la riscossione, è elevato a lire 2000 nell'interno del Regno e nei rapporti cogli uffizi italiani all'estero, colla Colonia Eritrea, colla Francia e colla Tunisia;

h) nei rapporti colla Francia, col Belgio, colla Svizzera, col Lussemburgo, e colla Germania, la posta si assume l'incarico di far protestare, a richiesta dei rispettivi mittenti, i titoli non pagati a scadenza;

i) è soppresso pei pacchi circolanti nel Regno e per quelli cambiati col massimo numero di paesi esteri il limite di volume, ferme rimanendo le dimensioni di 60 centimetri per lato, estinsibili ad un metro e mezzo per quelli, circolanti nell'interno del Regno, considerati come ingombranti;

l) i mittenti di pacchi per l'estero hanno facoltà di assumere a proprio carico il pagamento dei dazi doganali o degli altri diritti che dovrebbero essere soddisfatti dai destinatari, facendo loro consegnare tali pacchi esenti da qualsiasi spesa;

m) i mittenti di pacchi per l'estero hanno facoltà di dichiarare nell'atto della spedizione quale uso ne debba essere fatto, qualora non possano essere consegnati ai destinatari;

n) sono ammessi pacchi con dichiarazione di valore o gravati di assegni, anche nei rapporti colla Francia continentale;

o) il limite massimo degli assegni pel Belgio e pei Paesi Bassi, è elevato da lire 500 a lire 1000.

Roma, addì 10 luglio 1892.

NB. — Le redazioni degli altri giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso.

25035 Div. 4ª — Sez. 1ª.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduto il proprio decreto 4 febbraio 1888 num. 4188, col quale venne autorizzato il Ministero dei lavori pubblici alla immediata occupazione degli stabili in territorio di Roma per i lavori della ferrovia Roma-Sulmona, segnati in catasto coi nn. 84 e 181, mappa n. 135, di proprietà degli eredi del fu Cardinale Di Pietro;

Veduta la lettera del Regio Ispettorato delle Strade ferrate per la linea Roma-Sulmona, in data 17 giugno 1892 n. 57793-8671 colla quale dichiara che di comune accordo con gli eredi del fu Cardinale Di Pietro, fu proceduto ad un esatto accertamento dei numeri catastali espropriati, cosicchè ai nn. 84 e 181 debbono sostituirsi i numeri 84|402, 181|403, 96|405, mappa 135.

Decreta:

In rettifica del decreto 4 febbraio 1888 n. 4188, si dichiara che i numeri catastali espropriati agli eredi del Cardinale Di Pietro, occorsi per i lavori della ferrovia Roma Sulmona, posti in territorio di Roma via Labicana e Malabarba, sono segnati alla mappa 135, numeri 84|402, 181|403 e 96|405.

Roma, 24 giugno 1892.

Pel Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario di Prefettura
TORRONI.

Registrato a Roma, li 5 luglio 1892, al registro 156, n. 93, atti pubblici *gratis*.

Il ricevitore
CACCIATORE.

Il controllore
FATTIGATI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 luglio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	3/4 coperto	—	24 2	13 6
Domodossola	coperto	—	24 7	11 0
Milano	coperto	—	26 8	13 8
Verona	coperto	—	26 0	16 8
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 8	16 9
Torino	coperto	—	25 0	14 5
Alessandria	coperto	—	28 2	15 3
Parma	3/4 coperto	—	27 2	14 8
Modena	3/4 coperto	—	28 2	16 0
Genova	1/2 coperto	calmo	24 1	14 3
Forlì	1/2 coperto	—	29 0	18 4
Pesaro	sereno	calmo	26 7	14 5
Porto Maurizio	coperto	calmo	27 1	15 9
Firenze	coperto	—	27 0	18 0
Urbino	3/4 coperto	—	27 3	16 0
Ancona	1/4 coperto	legg. mosso	26 7	20 6
Livorno	3/4 coperto	legg. mosso	26 5	17 0
Perugia	1/2 coperto	—	26 8	15 9
Camerino	1/4 coperto	—	25 2	14 8
Chieti	sereno	—	27 8	17 4
Aquila	sereno	—	25 8	13 9
Roma	1/4 coperto	—	29 9	18 5
Agnone	1/4 coperto	—	24 0	12 2
Foggia	3/4 coperto	—	32 1	21 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	26 7	12 6
Napoli	1/2 coperto	mosso	25 0	19 7
Potenza	1/2 coperto	—	22 9	14 8
Lecce	1/2 coperto	—	32 1	19 6
Cosenza	3/4 coperto	—	27 0	18 2
Cagliari	1/4 coperto	calmo	31 0	19 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	1/4 coperto	calmo	32 0	17 4
Catania	sereno	calmo	30 0	22 2
Caltanissetta	sereno	—	31 8	19 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	30 2	20 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

il dì 20 luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . — 755 9

Umidità relativa a mezzodì . . . . . — 36

Vento a mezzodì . . . . . . Ovest moderato.

Cielo a mezzodì . . . . coperto.

Termometro centigrado { Massimo — 28°,5 / Minimo — 18°,5.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 20 luglio 1892.

In Europa pressione irregolarissima, a 753 a Riga, a 754 a Parigi, a 754 a Lesina, a 757 a Zurigo, a 759 a Valenza.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso, pioggia forte temporalesca a Milano e Genova, numerosi temporali con pioggia in altre stazioni al Nord, venti freschi ed abbastanza forti intorno al ponente, mare mosso o agitato lungo la costa ligure e tirrenica, temperatura alquanto diminuita.

Stamane: cielo coperto al Nord Ovest, misto altrove, venti generalmente freschi intorno al ponente, barometro a 755 mm. nell'Adriatiche, a 760 a Portotorres, Palermo, a 761 a Cagliari.

Mare mosso o agitato lungo la costa tirrenica.

Probabilità: ancora venti generalmente freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche temporale specialmente al Nord e nel versante adriatico, mare mosso o agitato lungo le coste occidentali.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 19. — Secondo notizie ufficiali il 15 corrente vi furono Astrakan 391 casi di colera e 225 decessi; a Saratow 82 casi e 48 decessi; a Samara 51 casi e 20 decessi; ed il 16 corrente vi furono ad Astrakan 269 casi e 218 decessi; a Saratow 90 casi e 62 decessi; ed a Samara 62 casi e 32 decessi.

SOFIA, 18. — Corte Marziale. Processo per l'assassinio del ministro Beltcheff.

Sono terminate le difese.

Poscia la maggior parte degli imputati si dichiarano innocenti o chiedono di essere assolti.

TANGERI, 19. — Il plenipotenziario britannico Smith, lasciò Fez il 12 corrente, in seguito al rifiuto del Sultano di negoziare qualsiasi trattato.

VIENNA, 20. — Camera dei deputati — Il Ministro del commercio, De Bacquehem, rispondendo alla Camera dei deputati, ad una interpellanza sull'applicazione della clausola dei vini del trattato austro-italiano, dichiara che il dazio di 3 fiorini e 20 kreuzer entrerà in vigore il 27 agosto prossimo.

Escluso che durante tutto il tempo nel quale durerà il trattato di commercio il dazio sui vini possa essere aumentato.

Il timore che i vini di altri paesi entrino in Austria con certificati d'origine italiani non è giustificato. D'altronde il Governo sorveglierà tali certificati.

TANGERI, 20. — « In seguito a saccheggio commesso dalle truppe marocchine nei dintorni di Tangeri, il Corpo diplomatico fece pratiche presso il ministro degli esteri, dichiarandogli di ritenerlo responsabile, se gli interessi degli europei venissero lesi. »

LISBONA, 20. — Il Principe ereditario è malato.

COSTANTINOPOLI, 25. — La Porta propose ad una Conferenza ufficiosa degli ambasciatori, Selim Effendi Melhamè, ex direttore generale del debito pubblico, come candidato al posto di Governatore in Lisbona.

LONDRA, 20. — Il *Daily Chronicle* dice che Gladstone comincerà la sua opera ministeriale coll'abrogare la legge di coercizione in Irlanda e col riformare la legge elettorale.

MILAZZO, 20. — Ricorrendo l'anniversario della Battaglia di Milazzo, la città è imbandierata e festante.

Varie Associazioni deposero corone sulla lapide dedicata a Giuseppe Garibaldi.

SOFIA, 20. — La sentenza della Corte marziale nel processo dell'assassinio del ministro Betcheff riguardo all'imputato Lepavtoff, lo considera meritevole della pena di morte; ma, ammettendo in suo favore le circostanze attenuanti, gli riduce la pena a cinque anni di prigione.

VIENNA, 20. — E' del tutto infondata la notizia data dai giornali che lo stato di salute del presidente del Consiglio, conte Taaffe, si sia aggravato.

BUDAPEST, 20. — Il Giornale ufficiale pubblica la nomina di B. de Lukacs, segretario di Stato per il Ministero del commercio, a ministro del commercio.

BASTIA, 20. — La squadra francese di riserva del Mediterraneo, composta di 9 navi, di cui 5 corazzate, giunse ieri sera ad Ajaccio, proveniente da Tolone.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 luglio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		— —	93,57 1|2 93,50		— — 1
» 2.a grida		—	—	93,65 62 1|2 60 57 1|2	93 57 1|2			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	93,55 52 1|2 50.	— —			— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
» 2.a grida	»	—	—		— —			58 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			100 50
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 92	500	500		— —			— — 2
» 4 0|0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —
» 4 0|0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			463 —
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			487 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —	639,50.		— — 3
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			515 — 4
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1325 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —	995 1000.		— — 5
» » Generale	»	300	300		— —	320 1/2 20 3/4 21 22		— — 6
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			425 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			525 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 92	500	400		— —	536 37 37 1|2 38		— — 7
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —			860 —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1125 — 8
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	339 37 36 1|2 37 1|4		— — 9
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	167 168 169		— — 10
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			140 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	155 54 54 1|2 56 1|2		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			280 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 luglio 92	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	175 175,50		— 11
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			284 12
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			443 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0|0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

19 luglio 1892.

Consolidato 5 0|0 . . . . . L. 93 562
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 392
Consolidato 3 0|0, nominale . . . » 57 812
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . » 56 507

B. TANLONGO, Presidente

(1) ex £. 2,17 — (2) ex £. 12,50 — (3) ex £. 23,50 — (4) ex £. 12,50 — (5) ex £. 25 — (6) ex £. 7,15 — (7) ex £. 12 — (8) ex £. 12,50 — (9) ex 1890-91 £. 20 — (10) ex £. 5 — (11) ex — £. 6,25 — (12) ex £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	102 93 1/2
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 60
2	Londra	90 giorni	— —	— —	25 94
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . } 28 Luglio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 29 »
Liquidazione . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA.

Visto: Il Deputato di Borsa: B TORTI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892.

Rendita 5 0|0	95.90
» 3 0|0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	— —
Prest. Rotschild 5 0|0	102 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	463 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1|2 0|0	485 —
Az. Fer Meridionali	670 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	515 —
» Banca Nazionale	1330 —
» » Romana	1035 —
» » Gen. vers. 425) » » » » 450)	372 —
Az. Banco di Roma	430 —
» Banca Tiberina	28 —
» » Ind. e Com.	550 —
» » » Certif.	490 —
» Soc. Cred. Mobil.	523 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	885 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	350 —
» » Gen Illumin.	220 —
» » Tramway Om.	140 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	135 —
» » Immobiliare	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	220 —
» » Navig. Gen. Italiana	290 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	179 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	410 —
» » » 4 0|0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —